

ALLEGATO F

Direzione Bilancio e Rendiconto

Proposta di Deliberazione n. 321 del 17/11/2025

**DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARiffe DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ESERCIZIO 2026/2028**

ALLEGATO F

Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 321 del 17/11/2025

**ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE
D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028**
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)

G.C. 183 / 20/12/2024	APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO MERCATALE ALL'INGROSSO
G.C. 31 / 28/02/2025	LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
G.C. 32 / 28/02/2025	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI (DENOMINATO "CANONE")
G.C. 33 / 28/02/2025	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) - DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGC 169/2024
D.D. 5506 / 03/10/2025	ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTA' DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO
G.C. 202 / 31/10/2025	CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE NEI PIANI DI ZONA DI PRA-VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000). - AGGIORNAMENTO ISTAT DEI VALORI DI CESSIONE E CONCESSIONE DELLE AREE PER L'ANNO 2026
C.C. 66 / 18/11/2025	REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI
C.C. 67 / 18/11/2025	ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

ALLEGATO F

Direzione Bilancio e Rendiconto

Proposta di Deliberazione n. 321 del 17/11/2025

**ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE
D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)**

P.G.C. 42 / 24/11/2025

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

P.G.C. 43 / 24/11/2025

**ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI
DIRITTI DI IMBARCO PORTUALE -REGOLAMENTO**

P.G.C. 44 / 24/11/2025

ALIQUOTE IMU 2026



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 20/12/2024

ATTO N. DGC 183

APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO MERCATALE ALL'INGROSSO

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piciocchi

Assiste: il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Angela Ilaria Gaggero

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	P
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	A
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P
7.	COSTA ENRICO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	P

9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P R

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Proloco, Tradizioni, Animali, Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 25 novembre 2011 con cui si è previsto l'adeguamento per l'anno 2012 del sistema tariffario e dei canoni dovuti per i mercati al dettaglio e all'ingrosso (mercato ittico e florovivaistico) siti in strutture di proprietà comunale, successivamente aggiornato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 29 maggio 2014 solo con riferimento al mercato all'ingrosso dell'ittico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08 febbraio 2018 con la quale sono stati abbattuti del 50% i canoni di cui alla succitata deliberazione n. 111/2014 per le annualità 2017 e 2018 a seguito del trasferimento temporaneo del mercato ittico presso la nuova sede di piazzale Bligny e la cessazione dell'operatività in Piazza Cavour, abbattimento applicato anche nelle annualità successive per tener conto dei disagi subiti dagli operatori;
- la Deliberazione n. 140 del 27 maggio 2021 ad oggetto: "Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale dei mercati, (denominato "canone") per l'anno 2021 - Integrazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10/03/2023 ad oggetto "presa d'atto del sistema tariffario e dei canoni mercatali per l'anno 2023";

Considerato che le previsioni di entrata per i mercati per l'anno 2024 e 2025 sono state stimate applicando il sistema tariffario e i canoni approvati con le deliberazioni sopraindicate;

Ritenuto, quindi, di:

- prendere atto e confermare, per gli anni 2024 e 2025, l'applicazione dell'abbattimento forfettario del 50% disposto per il mercato ittico con la Deliberazione n. 16 del 08 febbraio 2018, tenuto conto delle difficoltà affrontate tutt'oggi dagli operatori e del permanere dei disagi subiti a fronte del trasferimento di sede presso l'attuale struttura mercatale in una zona periferica e congestionata della città, onde salvaguardare la sopravvivenza e la continuità della filiera della distribuzione del prodotto ittico sul territorio cittadino ed i livelli occupazionali, precisando che tale canone è comprensivo del costo delle utenze;
- confermare la tariffa pari ad € 29,36 per le tessere del mercato ittico, come indicato nell'allegato n. 3 della delibera di Giunta Comunale n. 111 del 2014;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- le tariffe speciali concernenti il mercato florovivaistico all'ingrosso, riportate nell'allegato 3 alla delibera n. 362 del 2011, siano da intendersi stralciate, in quanto non più vigenti, essendo ora soggetto gestore del nuovo polo mercatale ortofrutticolo e florovivaistico la Società Gestione Mercato (SGM), società consortile per azioni partecipata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova per il 25%, dalla società in house SPIM per il 35% e dal Consorzio Operatori Mercati Agroalimentari Genova per il 40%, già gestore del mercato ortofrutticolo mediante convenzione sottoscritta il 19 giugno 2008;
- le tariffe previste per il rilascio di concessione dei posteggi nel mercato ittico all'ingrosso, contenute nell'allegato 3 alla Delibera n. 362 del 2011, siano da intendersi stralciate in quanto inserite tra le tariffe speciali, pur trattandosi di tariffe ordinarie, come tali non di competenza della Giunta, rimandando pertanto al Dirigente competente l'attribuzione della corretta tariffa (iva esclusa) sulla base del tipo di controllo svolto nel corso del procedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta la necessità di una variazione sui documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Gianluca Bisso, responsabile del procedimento, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. per il mercato ittico, di confermare per l'annualità 2025 l'applicazione dell'abbattimento forfettario del 50% disposto dalla deliberazione n. 16 del 08 febbraio 2018, tenuto conto delle difficoltà affrontate tutt'oggi dagli operatori e del permanere dei disagi subiti a fronte del trasferimento di sede presso l'attuale struttura mercatale in una zona periferica e congestionata della città, onde salvaguardare la sopravvivenza e la continuità della filiera della distribuzione del prodotto ittico sul territorio cittadino ed i livelli occupazionali, precisando che tale canone è comprensivo del costo delle utenze;

2. di confermare la tariffa pari ad € 29,36 per le tessere del mercato ittico, come indicato nell'allegato n. 3 della delibera di Giunta Comunale n. 111 del 2014;
3. di stabilire che le tariffe speciali concernenti il mercato florovivaistico all'ingrosso riportate nell'allegato 3 alla delibera n. 362 del 2011 siano da intendersi stralciate, in quanto non più vigenti, essendo ora soggetto gestore del nuovo polo mercatale ortofrutticolo e florovivaistico la Società Gestione Mercato (SGM), società consortile per azioni partecipata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova per il 25%, dalla società in house SPIM per il 35% e dal Consorzio Operatori Mercati Agroalimentari Genova per il 40%, già gestore del mercato ortofrutticolo mediante convenzione sottoscritta il 19 giugno 2008;
4. le tariffe previste per il rilascio di concessione dei posteggi nel mercato ittico all'ingrosso, contenute nell'allegato 3 alla Delibera n. 362 del 2011, siano da intendersi stralciate in quanto inserite tra le tariffe speciali, pur trattandosi di tariffe ordinarie, come tali non di competenza della Giunta, rimandando pertanto al Dirigente competente l'attribuzione della corretta tariffa (iva esclusa) sulla base del tipo di controllo svolto nel corso del procedimento.

IL PRESIDENTE
Pietro Piocchini
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Gianluca Bisso
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
150 N. 314 / 2024 DEL 18/12/2024 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO MERCATALE ALL'INGROSSO

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/12/2024

Dott. Gianluca Bisso

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	314 / 2024
OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO MERCATALE ALL'INGROSSO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale

o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?


SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Gianluca Bisso



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
150 N. 314 / 2024 DEL 18/12/2024 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO MERCATALE ALL'INGROSSO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

20/12/2024

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 28/02/2025

ATTO N. DGC 31

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARiffe DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piciocchi

Assiste: il Segretario Generale Concetta Orlando, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	P
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P R
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P R
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	A
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
7.	COSTA ENRICO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	A

9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P R
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta del Vicesindaco Reggente Pietro Piocchi e dell'Assessore al Commercio, all'Artigianato, alle Pro Loco, alle Tradizioni, alle Politiche per la tutela e il benessere degli animali, ai Rapporti con i municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Considerato che con Decreto 24 dicembre 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2025;

Visto l'articolo 8, comma 1 del Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2020, che prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali siano deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 52, comma 3 del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico del Comune di Genova, da ultimo modificato con DCC n. 59 del 19/12/2024 che prevede che le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione siano approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2025, che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2025;

Visto l'art. 83, co. 5, del Regolamento comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 46 del 19/07/2011 che rimette alla Giunta Comunale il compito di approvare le linee di indirizzo in materia di progettazione di dehors da installarsi sul territorio comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027."

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027".

Premesso che:

- a seguito della pandemia da Covid-19 il legislatore ha previsto, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica e di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza, l'esenzione dal pagamento del canone unico a favore dei titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico di tipo dehors fino alla data del 31 marzo 2022 e un regime di autorizzazione derogatorio per la posa in opera di strutture amovibili, quali elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni;

- il regime di autorizzazione derogatorio è stato in seguito prorogato in vista dell'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l'installazione di strutture amovibili.

- la legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 26, comma 4, ha da ultimo prorogato le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico c.d. emergenziali fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Considerato che l'occupazione dello spazio pubblico tramite "dehors" funzionali agli esercizi di somministrazione rappresenta un potenziale veicolo di valorizzazione del decoro e della vivibilità degli spazi pubblici, potendo coniugare alle esigenze proprie dell'iniziativa economica privata anche il perseguitamento di interessi collettivi, quali la realizzazione di arredi esteticamente idonei a promuovere l'immagine e l'attrattività turistica della Città, la rivitalizzazione e il presidio del territorio, l'accrescimento dell'offerta di servizi ai cittadini e ai visitatori;

Considerato ancora che l'amministrazione comunale intende favorire un cambiamento di modello per le occupazioni di tipo "dehors", da pura occupazione del suolo pubblico a riprogettazione urbana degli spazi esterni, in quanto ritiene che gli stessi, qualora installati senza compromettere l'interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini e/o alla circolazione stradale, siano un presidio per la convivialità e la sicurezza a vantaggio della collettività e rappresentino, dunque, un valore per l'ambiente cittadino e non una mera sottrazione di spazi pubblici all'uso collettivo;

Ritenuto che l'ennesima proroga delle disposizioni derogatorie stabilita dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 26, comma 4, contribuisce, in uno scenario di perdurante crisi economica, ad aumentare l'incertezza dei titolari delle concessioni di occupazione suolo e di conseguenza a disincentivare gli investimenti dei pubblici esercizi nella riprogettazione degli spazi esterni nell'ottica sopra ricordata;

Rilevato che, come evidenziato in precedenza, l'amministrazione comunale considera l'occupazione dei dehors come un'occasione di sviluppo sia per gli operatori che per la collettività e che intende pertanto promuovere la stabilizzazione delle concessioni e la loro conformazione a criteri e prescrizioni a tutela del decoro cittadino.

Rilevato altresì che, a tale fine, l'amministrazione comunale ha proceduto a predisporre linee di indirizzo per la progettazione dei dehors, con cui si è provveduto a semplificare il procedimento di autorizzazione e a dettare chiare prescrizioni da rispettare nell'installazione e allestimento, a tutela dei molteplici beni giuridici coinvolti (mobilità urbana, rispetto della disabilità, edilizia, paesaggio, ecc.) specificando altresì le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali gli arredi e le strutture devono conformarsi nei diversi ambiti cittadini;

Dato atto che mediante tali Linee di indirizzo, sviluppate sentiti la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e gli Uffici dell'Ente a vario titolo competenti, in particolare:

- si è suddiviso il territorio comunale in un numero complessivo di tre Ambiti, contestualizzando le linee guida in relazione alle peculiarità delle diverse aree cittadine;
- all'interno del documento in questione sono state altresì fissate le fasi procedurali alle quali si atterranno gli uffici del Comune, perseguitando la finalità di rendere l'iter amministrativo particolarmente efficace e celere;
- nella redazione delle Linee guida in questione si è, altresì, tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative in Camera di Commercio, quali rappresentanti degli operatori economici coinvolti dal presente provvedimento, dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova e dalla Consulta dei disabili, nonchè di quanto emerso nelle numerose Conferenze di Servizi finalizzate all'esame dei progetti presentati, alle quali hanno partecipato, formulando osservazioni, anche rappresentanti dei Municipi;

Ritenuto pertanto utile e opportuno approvare le linee di indirizzo per la progettazione dei dehors, dando così piena attuazione a quanto previsto nella citata disposizione regolamentare del 2010, qui allegate quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 e 1 bis);

Considerato che l'adozione di linee guida stringenti per la progettazione dei nuovi dehors permanenti, se da un lato, in prospettiva, garantisce il miglioramento del decoro cittadino e contribuisce alla riprogettazione degli spazi urbani, dall'altro comporta, nell'immediato, la necessità di un investimento da parte degli operatori economici determinato dall'obbligo di acquisto di nuove strutture e arredi di qualità, rispetto al mantenimento delle strutture emergenziali;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di accelerare e incentivare la stabilizzazione e la riprogettazione dei dehors rilasciati nella vigenza del regime derogatorio nel rispetto di criteri che valorizzino il decoro urbano e la vivibilità cittadina, rimodulare le tariffe per l'anno 2025 per le occupazioni con dehors rilasciate in via permanente, mantenendo, di converso la tariffa attualmente prevista per le occupazioni emergenziali;

Ritenuto dunque di modificare l'Allegato A di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2025, inserendo nella parte relativa alle tariffe annue una nuova tipologia di occupazione: "XV-bis *Occupazioni dehors dei Pubblici esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione*" e prevedendo per essa le seguenti tariffe:

Tipologia		Zona 1	Zona 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15

Con pareti	Euro	106,40	70,85
------------	------	--------	-------

Ritenuto, contestualmente di modificare la denominazione della tipologia di tariffa cui al punto XV dell'allegato A) della DGC n. 169 del 5 dicembre 2024 nella parte relativa alle tariffe annue in *“Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione”* e mantenendo per essa invariate le tariffe;

Considerato che con Deliberazione 162 /2024/PAR del 30 maggio 2024 la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha riconosciuto, in attuazione dell'autonomia finanziaria e impositiva dei Comuni, la possibilità di modificare le tariffe del canone unico patrimoniale, salvo il limite dell'invarianza di gettito (comma 817);

Considerato che le concessioni emergenziali hanno aumentato il valore delle concessioni di tipo dehors di un importo stimato per l'anno 2025 di circa 1.150.000 euro;

Stimato che il valore totale delle concessioni di occupazione suolo con dehors, considerate le occupazioni emergenziali che verranno prorogate, le occupazioni che si stabilizzeranno e le nuove occupazioni autorizzate, si attererà in misura pari, se non al di sopra, del valore delle concessioni dehors al momento dell'introduzione del canone unico patrimoniale, con conseguente invarianza di gettito, così come previsto dal comma 817 dell'art. 1 legge 160/2019, anche con la rimodulazione della tariffa per le occupazioni con dehors di tipo permanente sopra vista;

Ritenuto, altresì, che l'andamento attuale del canone unico patrimoniale nella sua totalità, rispetto al gettito dei prelievi sostituiti, conferma l'invarianza ex comma 817 dell'art. 1 legge 160/2019;

Considerato, infine, che l'Amministrazione comunale procederà a monitorare l'effetto della rimodulazione sopra vista in modo da mettere in atto i meccanismi di aggiustamento necessari nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non dovessero rispettare le previsioni;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Arch. Gianfranco Di Maio e dalla Dott.ssa Giorgia Maria Casabona, responsabili, ognuno per quanto di propria competenza del procedimento, che sono incaricati di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo per la progettazione dei dehors ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Regolamento comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con DCC n. 57/2010 e modificato con DCC n. 46/2011, qui indicate quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 e 1 bis).

2. di modificare per l'anno 2025 l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi", di cui alla DGC n. 169 del 5 dicembre 2024, nella parte relativa alle tariffe annue, inserendo in esso la seguente nuova tipologia di occupazione "XV-bis *Occupazioni dehors dei Pubblici esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione*" e prevedendo per la stessa le seguenti tariffe:

Tipologia		Zona 1	Zona 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15
Con pareti	Euro	106,40	70,85

3. di modificare per l'anno 2025 l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi" di cui alla Deliberazione di Giunta n. 169 del 5 dicembre 2024, nella parte relativa alle tariffe annue, modificando la denominazione della tipologia di occupazioni cui al punto XV in: "Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione" e mantenendo per essa invariate le tariffe;

4. di approvare l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi", di cui alla Deliberazione di Giunta n. 169 del 5 dicembre 2024, nel testo coordinato comprensivo delle modifiche di cui ai punti 2) e 3) del dispositivo del presente provvedimento (Allegato 2).

IL PRESIDENTE
Pietro Piciocchi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Concetta Orlando
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

337

ATTO N. DGC 31 DEL 28/02/2025


OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato 1. Linee guida Dehors	
Allegato 1 bis. Allegati Linee Guida	
Allegato 2. Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi" di cui alla DGC 169/2024 (testo coordinato)con modifiche approvate)	

Arch. Gianfranco Di Maio
Dr.ssa Giorgia Maria Casabona



COMUNE DI GENOVA

**LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI
DEHORS PER AMBITI OMOGENEI DEL TERRITORIO
CITTADINO**

CAPO I: “NORME GENERALI”

Paragrafo 1 – Oggetto e finalità

Paragrafo 2 – Principali definizioni

Paragrafo 3 – Elementi costitutivi dei dehors

Paragrafo 4 – Caratteristiche generali dei “dehors”

CAPO II: “NORME SPECIFICHE”

Paragrafo 5 – Prescrizioni specifiche in materia di mobilità urbana

Paragrafo 6 – Prescrizioni specifiche a tutela di persone con disabilità

Paragrafo 7 – Prescrizioni specifiche in materia edilizia e a tutela del paesaggio

Paragrafo 8 – Prescrizioni specifiche in materia di verde pubblico

Paragrafo 9 – Prescrizioni specifiche in materia di protezione civile

Paragrafo 10 – Prescrizioni a tutela degli edifici destinati al culto, del patrimonio culturale e immobiliare

Paragrafo 11 – Illuminazione

Paragrafo 12 – Climatizzazione e riscaldamento

CAPO III: “PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO E NORME DI COMPORTAMENTO”

Paragrafo 13 – Modalità di presentazione dell’istanza per l’installazione di dehors

Paragrafo 14 – Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e degli eventuali, connessi, titoli edilizi/paesaggistici

Paragrafo 15 – Rinnovo, proroga e subentro Concessione conforme alle Linee guida

Paragrafo 16 – Obblighi del concessionario

Paragrafo 17 – Attività consentite nei dehors

CAPO IV: “PROCEDURE E CASI SPECIALI”

Paragrafo 18 – Progetti unitari

Paragrafo 19 – Modifiche dehors

Paragrafo 20 – ampliamento funzionale delle attività di somministrazione esistenti su spazi privati

CAPO V: “NORME FINALI E DI RINVIO”

Paragrafo 21 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I: “NORME GENERALI”

Paragrafo 1 – Oggetto e finalità

1. Le Linee Guida vengono adottate, unitamente ai relativi Allegati, a norma degli artt. 83 e seguenti del Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 46 del 19/07/2011 al fine di definire parametri e criteri di progettazione dei nuovi dehors, affinché questi diventino elemento di riqualificazione della città, migliorando di fatto anche l’organizzazione dello spazio urbano, nel rispetto dell’esigenza di tutela del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico, in un’ottica di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
2. Nel rispetto degli interessi pubblici di cui all’art. 82, co. 2, del Regolamento, contengono, quindi, i principi generali e le prescrizioni di dettaglio cui i soggetti interessati dovranno attenersi nella progettazione e nell’allestimento dei dehors insistenti sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, dettando criteri differenziati per gli ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio comunale, riportati nell’Allegato al presente documento “classificazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. zonizzazione)”.
3. L’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento è condizione essenziale per il rilascio del pertinente titolo autorizzatorio.
4. Le Linee Guida determinano, inoltre, i criteri per la conservazione, ove ammessa, dei dehors già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni.
5. In sede di rinnovo o di modifica delle concessioni decennali esistenti, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 95 comma 1 lettera c) del Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010, fermi restando l’eventuale regolarizzazione sotto il profilo edilizio e paesaggistico, il rispetto delle superfici originariamente assentite e il rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, non costituiscono violazione alle tipologie e caratteristiche autorizzate le modifiche apportate agli elementi ed alle strutture componenti i dehors che risultino conformi alle presenti linee guida.
6. Non rientrano nella disciplina delle presenti Linee Guida le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate all’interno delle aree interessate da manifestazioni o eventi quali feste, sagre, e similari che restano assoggettate alla normativa di cui ai regolamenti vigenti in materia.
7. Chiunque intenda installare un dehors dovrà ottenere dal Comune la concessione di occupazione del suolo pubblico che verrà rilasciata a norma dei Capi III e IV delle presenti Linee Guida, previa valutazione della situazione dei luoghi prescelti e considerate le caratteristiche del traffico veicolare e pedonale nella zona, secondo i limiti e le condizioni di cui al vigente Codice della Strada e degli atti comunali di programmazione in materia di traffico e pedonalità, e fatte comunque salve le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in particolare in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

Paragrafo 2 – Principali definizioni

1. Per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**” si intendono le aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali in orari diversi da quelli previsti per il mercato, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.
2. Per “**occupazione**” s’intende la disponibilità conseguita per effetto di una concessione ovvero l’occupazione abusiva di spazi pubblici, che costituisca un’utilizzazione particolare degli spazi stessi a vantaggio specifico di singoli soggetti, con sottrazione totale o parziale, continuativa o temporanea, all’uso generale della collettività.

3. Per “**dehors**” si intende l’insieme degli elementi di arredo (sedie, tavolini, ombrelloni, ecc.), strutture e/o manufatti, che delimitano e arredano lo spazio pubblico adiacente agli esercizi in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo funzionale rispetto a questi ultimi.
4. Per “**dehors stagionale**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo inferiore all’anno, rinnovabile, a norma dell’art. 84 del Regolamento, per il medesimo periodo per un massimo di 10 anni.
5. Per “**dehors temporaneo**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo temporalmente limitato nell’arco dell’anno, prorogabile per un periodo di tempo pari a quello già autorizzato.
6. Per “**dehors decennale**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo complessivo di dieci anni.

Paragrafo 3 – Elementi costitutivi dei dehors

1. Gli elementi che possono comporre l’allestimento dei dehors sono classificati nei termini di seguito elencati e meglio precisati nei documenti costituenti gli allegati al presente documento:

- a. **Arredi di base:** tavoli e sedie;
- b. **Elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, carrelli portavivande, leggi porta menù e lavagnette;
- c. **Elementi complementari:** pedane, elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento e strutture di copertura;
- d. **Strutture chiuse:** strutture che si configurino quale volume chiuso, ancorché costituite da elementi che ne consentono l’apertura parziale o totale

Paragrafo 4 – Caratteristiche generali dei “dehors”

1. Su tutto il territorio comunale i dehors dovranno essere allestiti in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l’ambiente circostante.
2. In particolare, l’allestimento dello spazio pubblico, a prescindere dalla tipologia di dehors selezionata, dovrà ispirarsi alle tre macrocategorie progettuali di seguito individuate:
 - a. **VISUALI DELLO SPAZIO PUBBLICO.** Gli allestimenti non devono risultare interferenti con le visuali pubbliche sia per collocazione che per ingombro visivo e pertanto si devono privilegiare elementi che assicurino leggerezza percettiva nella foggia e nei materiali;
 - b. **SINTONIA CON IL CONTESTO URBANO.** La scelta degli allestimenti deve rispondere a criteri di proporzionalità rispetto allo spazio a disposizione, di integrazione per linguaggio, materiali e colori all’ambito di appartenenza, di armonia con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti, nonché di ordine rispetto al contesto in cui si collocano ed alle installazioni limitrofe già in essere;
 - c. **QUALITÀ DEI COMPONENTI DI ARREDO.** La scelta di disegni e di materiali di qualità rappresenta un elemento fondamentale nell’allestimento del dehors, in quanto definisce lo stile e la pregevolezza dello spazio pubblico rendendolo accogliente e attrattivo.
3. I dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, poiché ne costituiscono soltanto un ampliamento funzionale.
4. Qualsiasi elemento costitutivo del dehors dovrà essere collocato all’interno dell’area concessa.

5. La presenza di dehors non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la potatura degli alberi, l'illuminazione stradale, la manutenzione dei cartelli stradali e di altra cartellonistica, la manutenzione delle pavimentazioni, ecc.). Su richiesta dell'Amministrazione comunale, per esigenze manutentive, l'esercente dovrà rimuovere tempestivamente gli elementi che compongono i dehors.
6. Gli elementi e i manufatti che compongono i dehors devono essere dimensionati e realizzati con materiali non deperibili in modo tale da poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata, e devono esser tali da garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria. È fatto obbligo all'esercente di conservare presso l'esercizio la documentazione, debitamente aggiornata, attestante la conformità dei materiali a quanto previsto dalle specifiche norme in materia, da esibire in caso di controllo.
7. È fatto, altresì, obbligo la sostituzione dei vari elementi del dehors in caso di usura o ammaloramento tali da alterarne il decoro. In tal caso dovranno essere utilizzate le medesime tipologie costruttive, i materiali, gli elementi e colori autorizzati. In caso di elementi non più reperibili sul mercato, dovranno esser utilizzati prodotti analoghi, aventi le stesse caratteristiche tipologiche e qualitative di quelle assentite.

CAPO II: “NORME SPECIFICHE”

Paragrafo 5 – Prescrizioni specifiche in materia di mobilità urbana

1. Non saranno ammessi dehors che occupino:
 - a) stalli riservati a persone con disabilità;
 - b) stalli riservati a particolari categorie (VV.FF., forze dell'ordine, consolati, mezzi di soccorso, veicoli merci, car sharing, titolari di permesso rosa etc.);
 - c) fermate BUS e relative aree di competenza per le manovre di ingresso e uscita dalle stesse, per come definite dall'art. 151 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 - d) stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici ed al trasporto scolastico.
2. Non sono, inoltre, ammessi:
 - a) sui dossi, nelle curve e/o in loro prossimità;
 - b) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici, se ne occultino la vista;
 - c) in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - d) allo sbocco dei passi carrabili e nelle aree di immediata prossimità;
 - e) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
3. L'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta è possibile se è tale da garantire la sicurezza stradale ed è, comunque, sottoposta alle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. dovrà essere limitata alla superficie inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnare fino ad un massimo di due stalli di sosta auto, siano essi con disposizione a spina, a pettine o parallela alla direzione di marcia, fatta salva la possibilità per gli Uffici competenti di autorizzare dehors che impegnino anche più di due stalli di sosta qualora non vi siano interessi pubblici preminenti;
 - b. potrà avere luogo solo se in adiacenza è presente un marciapiede o comunque un percorso che consenta ai pedoni di raggiungere ed allontanarsi dal dehors in totale sicurezza.

4. Nelle aree prive di marciapiedi o soggette ad ordinanze specifiche di viabilità (ZTL, aree pedonali, ecc.) le occupazioni saranno oggetto di specifica valutazione tecnica e dovranno comunque garantire il transito ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati, nonché il passaggio pedonale in sicurezza.
5. In caso di occupazione della carreggiata stradale l'area dovrà essere delimitata con arredi idonei a proteggere i fruitori dell'attività commerciale, che non dovranno, peraltro, costituire pericolo per gli altri utenti della strada. Tali strutture, inoltre, dovranno essere adeguatamente segnalate a mezzo di elementi dotati di idonea pellicola riflettente in modo da essere pienamente visibili anche nelle ore notturne. L'occupazione non dovrà mai determinare la riduzione della visibilità degli accessi stradali.
6. Al di fuori di quanto sopra indicato, non sarà assentibile un dehors che determini restringimenti della carreggiata stradale.
7. Potrà essere consentita l'occupazione del marciapiede fino ad un massimo della metà della sua larghezza, purché rimanga libera una zona avente almeno le dimensioni minime tali da permettere una agevole percorribilità e la sosta pedonale e comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Nelle aree di particolare pregio architettonico e monumentale, nonché nei Centri storici di cui ai seguenti allegati ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione degli spazi a condizione che sia garantita comunque una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone disabili, anche in deroga ai limiti indicati al comma precedente, salvo il rispetto di quanto indicato al sottostante Paragrafo 6, lettera a).
9. Non sono ammessi dehors in prossimità di attraversamenti pedonali qualora gli elementi della struttura e gli arredi ostacolino la visibilità del pedone che fruisca dell'attraversamento nei confronti dei veicoli in transito. In prossimità delle intersezioni devono essere rispettati i triangoli di visibilità di cui all'art. 18 del D. Lgs. 285/92 ed al paragrafo 4.6 del D.M. 1699/2006. In ogni caso il dehors non deve limitare la visibilità delle lanterne semaforiche ed in generale della segnaletica stradale.
10. L'eventuale spostamento o la modifica della segnaletica stradale verticale od orizzontale, correlati all'installazione del dehors, sono ammessi solo se autorizzati in sede di approvazione del progetto e i relativi oneri sono posti a carico del richiedente che dovrà, a tal fine, comunicare alla direzione competente in materia di mobilità e regolazione del traffico le condizioni di effettuazione dell'intervento. A fine concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario, ottemperando alle valutazioni tecniche eventualmente fornite della direzione competente, salva diversa indicazione in merito.
11. Ulteriori deroghe alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ivi non espressamente previste, è consentita solo previa comparazione degli interessi pubblici coinvolti nel contesto di apposita Conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.
12. Durante l'esecuzione dei lavori è necessario evitare danneggiamenti, sollevamenti, perforazioni delle condotte esistenti nel sottosuolo.
13. Le nuove strutture in progetto non dovranno in alcun modo ostruire la rete di raccolta acque bianche esistente, impedendo il regolare deflusso delle stesse.
14. Tutte i chiusini di ispezione dei sottoservizi, sia pubblici che privati, dovranno essere accessibili ai relativi gestori ai fini manutentivi o per altre necessità legate al corretto funzionamento delle reti e degli impianti.
15. Le griglie stradali o similari necessarie per l'areazione e/o l'illuminazione di locali interrati e/o intercapedini non dovranno in alcun modo essere ostruite dalle opere in progetto.

16. Al termine dell'occupazione, il richiedente ovvero il titolare della stessa dovrà procedere al ripristino della pavimentazione stradale ove manomessa; in particolare nel caso di dehors su pavimentazioni in pietra, si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.

Paragrafo 6 – Prescrizioni specifiche a tutela di persone con disabilità

1. A tutela delle persone con disabilità, i dehors devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
 - a) rispettare i dettami del vigente Regolamento Edilizio Comunale: i dehors potranno interessare marciapiedi e spazi pedonali, solo negli spazi eccedenti il flusso pedonale, non potendo in nessun caso ridurre l'ampiezza del passaggio pedonale sul marciapiede ad una misura inferiore ai 1 mt; si deve garantire sempre uno spazio libero da qualsiasi ingombro, comprese fioriere, cartellonistiche anche amovibili e arredi di ogni genere;
 - b) essere accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria, sia qualora si tratti di allestimenti rialzati rispetto al piano sia sottostanti ad esso;
 - c) esser posti in modo tale da non costituire intralcio alle linee guida naturali continue per le persone non vedenti;
 - d) non interferire con percorsi podotattili per le persone ipo/non vedenti;
 - e) non occludere, neanche parzialmente, l'accesso a scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale;
 - f) essere predisposti in modo tale che eventuali elementi aggettanti la struttura garantiscano un passaggio libero sottostante di almeno 220 cm;
2. È fatta salva la possibilità di deroga ai suddetti criteri, in via eccezionale, qualora se ne rilevi la necessità in sede di valutazione del progetto.
3. Al fine di promuovere il miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità, l'Amministrazione potrà erogare annualmente un contributo parametrato all'importo corrisposto dagli operatori per l'occupazione del suolo con dehors.
4. Tale contributo potrà essere riconosciuto a consuntivo agli operatori che, pur non essendovi tenuti, abbiano provveduto ad eseguire:
 - a) interventi strutturali ulteriori rispetto a quelli previsti per legge rivolti a garantire l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche all'interno dei locali;
 - b) interventi volti a migliorare l'accessibilità dei locali;

Paragrafo 7 – Prescrizioni specifiche in materia edilizia e a tutela del paesaggio

5. La posa in opera dei dehors dovrà, laddove richiesto, essere preceduta dall'acquisizione dei pertinenti titoli sia in materia edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sia in materia paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..
6. Fatte salve diverse valutazioni degli Uffici, in esito a giustificata istanza, sotto i porticati:
 - a) non sono ammessi ombrelloni, tende o altre forme di copertura;
 - b) il posizionamento di paratie e altre forme di protezione laterale nonché delle fioriere sarà oggetto di specifica valutazione in relazione alle modalità di inserimento nel contesto.
7. Sulle pavimentazioni storiche o di interesse artistico culturale non è ammessa la posa di pedane.
8. I divisorì non potranno essere realizzati con paletti e corde di qualsiasi materiale.
9. Le protezioni laterali saranno poste esclusivamente su tre lati, non potranno né essere realizzate in tubi innocenti o tubolari, né essere rivestite in canniccio o teli.

Paragrafo 8 – Prescrizioni specifiche in materia di verde pubblico

1. I dehors devono rispettare puntualmente quanto indicato nel Regolamento del Verde del Comune di Genova (DCC n. 85 del 19/10/2010 e DCC n. 18 del 06/03/2012), soprattutto per quanto attiene le distanze minime dalle alberature esistenti (art.7).
2. È vietato:
 - a) piantare chiodi o infiggere alcunché sulle piante presenti nelle immediate vicinanze del dehors, compreso appoggiare oggetti o parti di arredo;
 - b) utilizzare gli alberi per ancorare gli arredi;
 - c) conficcare picchetti e tiranti o simili nelle aiuole e nelle piante.
3. I Dehors devono essere posizionati in modo da facilitare le normali operazioni manutentive delle alberature.

Paragrafo 9 – Prescrizioni specifiche in materia di protezione civile

1. Viste le Norme di Attuazione del Piano di Bacino della Provincia di Genova, in particolare gli articoli 12 e 15, e i divieti ivi previsti, all'interno della:

- a) **Fascia A e A* e Fascia B, ambito BB e B*** (**aree non studiate**) non sono ammessi dehors chiusi lateralmente e saranno ammessi solo:
 - tavolini e sedie, da riporre sempre all'interno di un luogo chiuso durante l'orario di chiusura dell'attività (all'interno dei locali dell'attività o in altro luogo sicuro da concordare con la Protezione Civile) e in concomitanza con la dichiarazione di allerta ARANCIONE/ROSSA;
 - pedana, preferibilmente su piedini isolati;
 - paraventi laterali rimovibili, di H max = 150 cm, che dovranno essere riposti in luogo chiuso negli orari di chiusura dell'attività e non dovranno essere posizionati in caso di un'allerta ARANCIONE o ROSSA;
 - ringhiere perimetrali anche di tipo fisso, purché costituite da profili/sezioni “minimali” tali da lasciare una percentuale di spazio vuoto >75%, in maniera da non creare ostacolo all'eventuale deflusso delle acque di piena. Il professionista, mediante la documentazione tecnico/progettuale allegata, ne certifica la congruità;
 - copertura fissa, solo se sorretta da semplici sostegni isolati;

In fascia A e A*, inoltre, vista la pericolosità molto elevata, ai fini della mitigazione del rischio, sarà necessaria la chiusura del locale e del dehors in caso di allerta ROSSA, nonché la posa di barriere stagne per tutti gli accessi e le vetrine del locale, da mettere in opera sia in caso di allerta ROSSA che in caso di allerta ARANCIONE durante l'orario di chiusura dell'attività.

In Fascia A e A* non è mai ammessa la posa di fioriere; nelle altre fasce sarà possibile concedere la posa “una fioriera sì e una no” in modo da lasciare libero uno spazio tra l'una e l'altra pari alla larghezza della fioriera stessa.

- b) **Fascia B, ambito B0:** sono ammessi anche dehors chiusi con pannellature perimetrali fisse, previa acquisizione del parere favorevole parere favorevole di Regione Liguria – Settore Assetto del territorio o Difesa del suolo.
- c) **Fascia C**, sono ammessi tutti i tipi di dehors (anche chiusi), con l'unico obbligo la redazione del Piano di Emergenza ai fini del rischio idraulico, in ottemperanza all'allegato 1 della D.G.G. 1489/2011, valido – al momento – anche qualora l'area fosse stata riclassificata come “ex inondabile”.

2. Per il rilascio del titolo concessorio le attività ricadenti nelle fasce di inondabilità A e B dovranno predisporre apposito "piano di emergenza ed evacuazione ai fini del rischio idraulico", in ottemperanza all'Allegato 1 della D.G.R. 1489/2011, sottoposto alla valutazione della Direzione Corpo di Polizia Locale Protezione Civile. Le attività ricadenti in fascia C (pericolosità idraulica BASSA) dovranno, invece, redigere un piano semplificato, che potrà esser presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività.
3. In caso di modifica delle disposizioni delle suddette Norme di Attuazione, il presente documento s'intenderà automaticamente modificato con applicazione delle disposizioni sopravvenute

Paragrafo 10 – Prescrizioni a tutela degli edifici destinati al culto, del patrimonio culturale e immobiliare

1. L'installazione di dehors nelle immediate vicinanze degli edifici destinati al culto potrà essere autorizzata previa acquisizione dell'assenso scritto del relativo responsabile.
2. I dehors non devono prevedere elementi infissi al suolo con opere murarie o cementizie. È ammesso l'ancoraggio della pedana esclusivamente mediante bullonatura, purché ciò non crei pregiudizio alla pavimentazione.
3. L'ancoraggio delle strutture agli edifici è ammissibile solo se non si arrechi pregiudizio alla relativa facciata e solo qualora quest'ultima non presenti elementi e decori di pregio storico e architettonico. In caso di edifici sottoposti a tutela dovrà esser, peraltro, acquisita la relativa autorizzazione a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004

Paragrafo 11 – Illuminazione

1. L'illuminazione dei dehors deve essere predisposta in modo tale da inserirsi armonicamente nel contesto in cui si colloca e contenere l'inquinamento luminoso. In ogni caso non deve prevalere sull'illuminazione pubblica, contrastare con le segnalazioni semaforiche, e non arrecare danno, abbagliamento o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli.
2. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. L'illuminazione deve, poi, essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

Paragrafo 12 – Climatizzazione e riscaldamento

1. Gli elementi di climatizzazione e riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, essere intonati all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante.
2. Per i dehors che si configurano come strutture chiuse, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale. Gli eventuali impianti di climatizzazione fissi dovranno essere progettati in modo da essere schermati e integrati internamente alla struttura;

CAPO III: “PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO E NORME DI COMPORTAMENTO”

Paragrafo 13 – Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione di dehors

1. Il titolare del pubblico esercizio che intenda realizzare un nuovo dehors deve presentare apposita istanza di occupazione del suolo pubblico, in via telematica, assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo, tramite lo sportello SUAP, per mezzo dell'apposito portale, allegando la documentazione atta alla corretta istruttoria dell'istanza, come indicato in dettaglio negli allegati alle presenti Linee Guida. All'interno dell'istanza si dovrà dichiarare di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nelle presenti Linee Guida e nei relativi Allegati.

2. Qualora sia necessario anche il rilascio di un titolo edilizio e/o paesistico ambientale, congiuntamente all'istanza di rilascio del titolo concessorio dovrà essere presentata, corredata della documentazione a ciò necessaria.

I pertinenti titoli verranno rilasciati contestualmente alla concessione di occupazione del suolo pubblico.

3. Al momento della presentazione dell'istanza dovranno essere versate dal richiedente le spese di istruttoria della pratica previste, con apposito provvedimento dirigenziale, per i procedimenti soggetti a controllo documentale.
4. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 93 del Regolamento, ovvero apposito deposito cauzionale presso la civica tesoreria, dovranno esser prodotti nel caso di dehors diversi da quelli che si concretizzano nel mero posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni. La costituzione della garanzia rappresenta condizione per il rilascio della concessione.

Paragrafo 14 – Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e degli eventuali, connessi, titoli edilizi/paesaggistici

Qualora la domanda sia completa e, come tale, ricevibile, il SUAP procede a sottoporre l'istanza alla valutazione tecnica degli Enti e degli Uffici comunali a vario titolo coinvolti (Soprintendenza, Commercio Area Pubblica, Corpo di Polizia Locale, Edilizia Privata, Mobilità, Settore Regolazione, Protezione Civile, Verde Pubblico, Demanio e Patrimonio, Strade e Lavori Pubblici, Municipi ...) mediante l'indizione di apposita Conferenza dei servizi da svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990.

L'occupazione del suolo pubblico non potrà avere inizio prima del conseguimento dei pertinenti atti di assenso.

Qualora nell'ambito del procedimento siano stati espressi uno o più atti di dissenso non superabili, il SUAP assume apposito provvedimento in tal senso, trasmesso tramite il portale. La determinazione assume in tal caso valore di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/90. All'Impresa viene, quindi, accordato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. In assenza di osservazioni viene assunta la determinazione conclusiva di rigetto dell'istanza. Le osservazioni eventualmente presentate sono trasmesse agli Uffici direttamente interessati.

Paragrafo 15 – Rinnovo, proroga e subentro Concessione conforme alle Linee guida

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza delle concessioni decennali rilasciate in conformità alle presenti Linee Guida, in assenza di variazione delle relative condizioni di rilascio, il titolare può presentare tramite lo sportello SUAP, un'istanza in bollo:
 - a) di rinnovo del titolo. L'istanza dovrà attestare la conformità del dehors realizzato alla concessione rilasciata, indicando il periodo d'installazione e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento alle annualità precedenti (canone concessorio e TARI). Nell'istanza dovrà esserne, altresì, attestata la conformità urbanistico edilizia;
 - b) di proroga del dehors temporaneo, per un periodo di pari durata.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività si applicano le disposizioni vigenti in materia. Contestualmente al subentro nell'attività di somministrazione il nuovo concessionario, se interessato, è tenuto, altresì, a presentare la richiesta, in bollo, di subentro nella concessione. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino al rilascio dei titoli autorizzatori.
3. Le istanze di cui sopra saranno soggette al pagamento dei relativi diritti di istruttoria, con gli importi a tal fine previsti in apposito provvedimento dirigenziale.

4. Il procedimento di rinnovo si svolge mediante l'indizione di apposita Conferenza, in base a quanto disposto dal Paragrafo 14.
5. Il procedimento per la proroga e subentro nella concessione si conclude in 15 giorni, fatta salvo quanto previsto dall'art. 94 del regolamento di commercio, approvato con deliberazione del C.C. n. 57/2010 e s.m. e i. dall'art. 22, comma 3, del regolamento sul Canone, approvato con deliberazione del C.C. n. 39/2021 e s.m. e i.

Paragrafo 16 – Obblighi del concessionario

1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le condizioni e prescrizioni eventualmente apposte per il rilascio del titolo, ulteriori e diverse rispetto a quelle specificate dalle presenti Linee Guida.
2. La concessione viene accordata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati.
3. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche necessarie a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente procederà a norma del vigente Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria.
4. In occasione della chiusura serale e di quella per ferie, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere ritirati in luogo privato, ovvero custoditi in maniera tale che ne sia impedito l'uso improprio. Per i dehors ricadenti nel Perimetro del Riconoscimento UNESCO, tali elementi dovranno esser sempre rimossi dal suolo pubblico salvo che ciò sia non sia praticabile in relazione all'estensione del dehors ed alle dimensioni interne del locale.
5. L'accesso ai dehors chiusi o semichiusi dovrà essere in ogni caso impedito al di fuori degli orari di apertura dei locali, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di protezione civile.
6. Al termine della concessione le strutture dovranno essere interamente rimosse. Il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutti i lavori necessari per il ripristino dell'area nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

Paragrafo 17 – Attività consentite nei dehors

1. L'area occupata dai dehors è funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, e non deve essere adibita ad usi diversi e/o impropri.

CAPO IV: “PROCEDURE E CASI SPECIALI”

Paragrafo 18 – Progetti unitari

1. È ammessa la deroga alle presenti Linee Guida in caso di presentazione all'Amministrazione di un progetto unitario, di iniziativa privata o di regia pubblica, a norma dell'art. 85 del vigente regolamento in materia di commercio e polizia annonaria.
2. Il Progetto, fermi restando i requisiti in materia di sicurezza, dovrà esser finalizzato a valorizzare gli elementi caratteristici del luogo preso in esame in funzione dei valori storici e/o ambientali della zona o della necessità di particolare promozione turistica/commerciale della stessa; in tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in essi contenute potranno costituire deroga alle norme tecniche di carattere generale del presente documento.
3. In caso di progetto ad iniziativa privata, questo dovrà contenere le specifiche tecniche per tutti gli interventi di occupazione suolo riferibili all'area o alla porzione di area.

4. I dehors dovranno esser localizzati davanti ai singoli esercizi, senza eccederne i confini di proiezione, fatta eccezione per i casi particolari, che saranno oggetto di valutazione da parte degli Uffici competenti, per i quali i proponenti si potranno accordare su una diversa distribuzione degli spazi, previa acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 83 del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, approvato con deliberazione n. 57/2010, e s.m. e i..

5. Qualora il Progetto Unitario riguardi l'occupazione suolo di piazze pubbliche o di uso pubblico, ferme restando le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, la richiesta potrà essere formulata anche da pubblici esercizi non localizzati direttamente sullo spazio pubblico, a condizione che i locali risultino comunque ubicati nella immediata prossimità dello stesso.

6. Il progetto verrà sottoposto all'esame di tutti gli enti e uffici comunali competenti, per il tramite della Conferenza di servizi, e sarà approvato con determinazione dirigenziale in ragione:

- a) dell'omogeneità dell'intervento;
- b) del carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali;
- c) della valenza architettonica in riferimento al luogo.

7. In caso di valutazione positiva, il progetto unitario verrà attuato attraverso il rilascio di singoli atti agli esercenti interessati, che dovranno presentare apposita istanza tramite il portale SUAP. Ogni occupazione suolo dovrà conformarsi a quanto previsto dal progetto unitario.

8. Qualora sulle aree interessate dal Progetto Unitario siano già presenti concessioni, anche aventi scadenze temporali sfalsate negli anni, le stesse, alla scadenza, dovranno essere adeguate alle condizioni e previsioni ivi contemplate.

Paragrafo 19 – Modifiche dehors

1. La modifica dei dehors già autorizzati potrà essere concessa all'esercente che ne faccia richiesta qualora ne sia valutata l'opportunità avuto riguardo: all'impatto sui luoghi, al principio di parità di trattamento, alla potenziale distorsione della concorrenza e alla dimensione del locale.
2. L'ampliamento in caso di strutture chiuse è ammesso nel rispetto di quanto previsto nell'allegato tecnico.
3. L'interessato dovrà presentare apposita istanza nei termini e modi di cui al paragrafo 14, attestando la totale conformità del dehors realizzato al progetto approvato ed alla concessione rilasciata, indicando il periodo d'installazione e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento alle annualità precedenti (canone concessorio e TARI). Nell'istanza dovrà essere, altresì, attestata la conformità urbanistico edilizia della struttura realizzata.

Paragrafo 20 – ampliamento funzionale delle attività di somministrazione esistenti su spazi privati

Fermo restando il fatto che i dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, poiché ne costituiscono soltanto un ampliamento funzionale, le strutture di cui al paragrafo 3 possono essere realizzate anche su aree private, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela idrogeologica.

Nel centro storico cittadino, in considerazione della modesta disponibilità di aree pubbliche, al fine di limitare i casi di abbandono e di garantire un miglior presidio del territorio, è consentito utilizzare, a servizio delle attività di somministrazione esistenti che siano conformi alle disposizioni dell'Intesa stipulata tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, approvata con D.G.C. n. 136/2018 e s.m. e i., anche locali privati non direttamente comunicanti con le stesse, purché posti al piano terra degli edifici e che risultino frontistanti, adiacenti o comunque si trovino nella immediata prossimità dell'attività.


In tale ipotesi, detti spazi:

- non costituiscono ampliamento della superficie destinata alla somministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 162 del vigente Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, restando fermo che essi non possono surrogare ai requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, in analogia a quanto indicato al paragrafo 4 comma 3 delle presenti linee guida;
- devono rispettare i requisiti igienico/sanitari previsti dal Regolamento edilizio per i locali non ad uso abitativo, escluso l'obbligo di dotarsi di un servizio igienico;
- devono avere destinazione d'uso commerciale;
- devono essere utilizzati esclusivamente per allocarvi tavolini e sedie;
- devono rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO V: “NORME FINALI E DI RINVIO”

Paragrafo 21 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti Linee Guida sono obbligatorie e vincolanti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, per le istanze di rilascio di una nuova concessione.
2. Le Linee guida si applicheranno, altresì, in tutti i casi di modifiche dei dehors già autorizzati e/o di sostituzione delle strutture esterne.
3. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida non saranno, invece, soggette all'obbligo di adeguamento alle stesse fino alla scadenza del titolo concessorio (scadenza decennale della concessione). Alla scadenza del titolo l'interessato dovrà presentare istanza di rilascio di nuova concessione a norma del paragrafo 14 e seguenti.
4. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti, le strutture che si pongano in contrasto con i criteri delle presenti linee guida potranno essere comunque mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors.
5. Il presente documento e i relativi allegati verranno aggiornati con deliberazione della Giunta comunale.
6. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni delle presenti Linee Guida, nonché l'adeguamento ad esse dei dehors già esistenti, saranno previsti controlli a campione delle concessioni di occupazione suolo pubblico. Ferme restando le responsabilità penali eventualmente sussistenti, qualora dal controllo emergesse il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente documento e di quanto dichiarato, si procederà alla revoca dei titoli autorizzatori rilasciati ed alla dichiarazione di decadenza della concessione.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATI

ALLEGATO A: Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

ALLEGATO B: Prescrizioni e indicazioni di carattere generale valide per ogni ambito e tipologia di dehors.

ALLEGATO C: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 1.

ALLEGATO D: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 2.

ALLEGATO E: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 3.

ALLEGATO F: Elementi costituenti il dehors. Tipologie ammesse e non ammesse.

ALLEGATO A: Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

Per garantire la salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale ed il corretto inserimento dei nuovi dehors nel contesto urbano, il territorio è stato zonizzato in tre Ambiti, di seguito indicati, ognuno dei quali caratterizzato da un omogeneo sviluppo urbano, da specifiche emergenze architettoniche e da proprie peculiarità naturali.

Per ciascun Ambito sono dettate condizioni e prescrizioni puntuali per l'ottenimento del titolo autorizzatorio; restano, peraltro, ferme quelle specifiche previste per l'ottenimento dei nulla osta/autorizzazioni legate ai vincoli eventualmente presenti (es. Vincolo paesaggistico, Vincolo idrogeologico).

AMBITO 1: sono ricomprese in tale Ambito le aree urbane sottoelencate, aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., nonché i beni e le aree individuate con appositi decreti ministeriali ai sensi del comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, e tutte le aree e beni che, sebbene non siano specificatamente sotto elencate, siano prospicenti a edifici vincolati o ricadono nel **Perimetro del Riconoscimento UNESCO** - sito iscritto il 16 luglio 2006 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nella categoria dei beni culturali, come indicato nella cartografia disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link: <https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/1000000765> e sul sito del Ministero della Cultura <https://dm426del2021.cultura.gov.it/> .

AREA URBANE
Piazza Banchi - Via Banchi - Via San Pietro della Porta - Via Ponte Reale - Piazza Senarega
Piazza delle Vigne
Via Balbi dal civ. 1 e 2 al 91ar - Piazzetta SanCarlo
Piazza San Matteo - Salita San Matteo 19
Piazza San Lorenzo - Via San Lorenzo 15-17
Piazza Matteotti
Largo Pertini – da Piazza de Ferrari 3 fino a Piazzetta Labò
Piazza De Ferrari
Piazza della Vittoria
Piazzale Crispi
Largo Pietro Gozzano- Via prete Nicolò Daste dal 10 r al 18Dr
Piazza Bonavino

Piazza San Donato

Salita del Prione 53-55r - Piano di S. Andrea - Vico Dritto di Ponticello - Via Ravecca - Via del Colle

Piazza della Meridiana - Via Garibaldi - Piazza Fontana Marose - Salita S. Caterina - Piazza Rovere - Largo Lanfranco

Piazza Sarzano - Piazza di Santa Croce

Piazza delle Scuole Pie - Vico del Filo (per il tratto corrispondente al lato meridionale della piazza)

Via del Campo 1 - Piazza Fossatello – da Piazza Fossatello fino ai civv. 9r e 12r di Via al Ponte Calvi

AMBITO 2: in questa area rientrano tutte le zone del Piano Urbanistico Comunale classificate AC-CS Ambito di conservazione del centro storico urbano e AC-US Ambito di conservazione dell'impianto urbano storico nonché le zone litorali ricadenti negli archi costieri individuati a livello paesaggistico puntuale nella cartografia disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link: <https://smart.comune.genova.it/contenuti/puc-piano-urbanistico-comunale>.

AMBITO 3: in quest'area rientra il territorio cittadino non ricompreso nell'Ambito 1 e nell'Ambito 2.

ALLEGATO B: Prescrizioni e indicazioni di carattere generale valide per ogni ambito e tipologia di dehors.

- 1) I dehors dovranno avere dimensioni proporzionate al tessuto urbano in cui si collocano.
- 2) La superficie concedibile non può essere superiore alla superficie del locale di cui è pertinenza.
- 3) La localizzazione del dehors deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccederne i confini di proiezione, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento e dalle presenti Linee guida.
- 4) Nel solo caso in cui il dehors da realizzare sia costituito da arredi di base, elementi accessori, quali ombrelloni e fioriere:
 - potrà esser richiesta una superficie maggiore di quella di cui al punto 2, non frazionabile, salvo casi particolari oggetto di valutazione da parte degli Uffici competenti:
 - a) per i locali con metratura interna pari o inferiore ai 20 mq, per una misura al massimo pari al 30% in più di quella del locale;
 - la superficie concessa potrà eccedere i confini di proiezione del locale, previa acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 83 del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, approvato con deliberazione n. 57/2010, e s.m. e i.;
 - qualora, vista la conformazione dei luoghi, non risulti possibile occupare con il dehors l'area prospiciente il locale, il dehors potrà comunque esser autorizzato, qualora sia realizzato nelle immediate vicinanze del locale stesso e ne sia garantita la sorvegliabilità.
- 5) All'interno del dehors è consentita la riproduzione del solo logo identificativo del locale sulla mantovana delle tende. Non sono ammesse insegne né loghi sulle tese e sulle coperture dei dehors. Possono essere realizzate vetrofanie con il logo sulle paratie frangivento o sulle pareti vetrate dei dehors in struttura chiusa; le stesse possono avere altezza massima di 80 cm. È, comunque, necessario il rispetto delle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia di esposizione pubblicitaria ed in particolare dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "canone"), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021e sue successive modificazioni.
- 6) I manufatti dovranno essere posizionati in modo da consentire un agevole transito pedonale;
- 7) La collocazione delle strutture oggetto del presente documento non deve comportare opere di infissione e di fondazione al suolo o di manomissione delle pavimentazioni ad eccezione dei casi di ancoraggi al suolo compatibili con il bene culturale, preventivamente autorizzati dall'Ente competente.

Caratteristiche generali degli elementi accessori, quali: ombrelloni; tende e strutture leggere di copertura, fioriere; elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti; carrelli portavivande; leggi porta menù e lavagnette.

Arredi

Gli arredi dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze, così da non provocare in alcun modo l'interruzione dei percorsi pedonali.

È obbligatorio:

- l'uso di sedie e tavoli coordinati tra loro;
- l'uso di tavolini a pianta semplice, di dimensioni contenute da 2 a 4 persone.

Le sedute dovranno esser preferibilmente singole con o senza braccioli.

La posa di tavoli e sedie dovrà inoltre garantire la minimizzazione dei rumori in fase di allestimento/disallestimento delle occupazioni.

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano, preferendo un design lineare.

Leggi Porta Menù, Lavagnette E Carrelli Portavivande

I carrelli portavivande mobili devono esser posizionati all'interno dell'area in concessione e rimossi a chiusura giornaliera dell'attività.

Tali elementi dovranno essere rappresentati negli elaborati grafici e descritti attraverso specifiche schede tecniche, in modo da poter essere valutati e assentiti se ben inseriti nel dehors.

Non è mai consentita l'installazione di mobiletti di servizio, banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande, né banco o banco-frigo, né carretti per gelati, né forni.

Le lavagnette sono ammesse esclusivamente se aventi altezza massima 80 cm e larghezza massima 50 cm.

Ombrelloni, tende o strutture leggere di copertura

Le coperture con ombrelloni o tende svolgono funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Le loro caratteristiche verranno valutate caso per caso a seconda delle necessità e del contesto in cui vengono posizionate.

In sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce.

Non saranno ammessi ombrelloni, tende o coperture sotto i portici, i porticati e le gallerie coperte.

Gli ombrelloni dovranno essere sempre contenuti entro l'area di occupazione di suolo pubblico e avere copertura di forma preferibilmente quadrata o rettangolare.

Le strutture degli ombrelloni, la cui tesa abbia misura massima pari a 3,00 m dovrà avere altezza massima pari a 2,50 metri e non dovrà sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa. Si evidenzia che, in ogni caso, nelle occupazioni in carreggiata la copertura deve essere rientrante di 50 cm rispetto al perimetro dell'occupazione.

L'apposizione di tende è consentita in caso di dehors posti in aderenza all'edificio, relativi a esercizi affacciati su marciapiedi/aree pedonali continuativamente interdette al transito veicolare. La tenda potrà esser quindi ancorata alla facciata, previa acquisizione delle pertinenti autorizzazioni.

Le tende devono armonizzarsi con il contesto e l'architettura degli edifici, non sporgere più di 2,50 m dalla linea di spicco del basamento ed essere arretrate di almeno centimetri 30 rispetto al cordolo del marciapiede, con altezza da terra di almeno 2,20 m. Non è ammesso l'uso di tali elementi in caso di occupazione della carreggiata.

Per strutture leggere di copertura s'intendono le installazioni leggere su montanti di ridotta sezione o ancorate in più punti.

I nuovi manufatti devono essere caratterizzati da un design lineare, per ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente piana, non oblique né a botte.

Per le tende di copertura devono preferibilmente essere usati tessuti i cui colori siano esclusivamente in tinta unita.

Le strutture leggere di copertura potranno avere altezza massima pari a 2,50 metri e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa.

Su ombrelloni, tende e strutture leggere non è consentito apporre scritte pubblicitarie.

Fioriere

L'inserimento di fioriere è consentito per favorire un maggior comfort ambientale ed estetico oltreché per la sua funzione di delimitazione dell'area occupata.

Le fioriere, posate a terra, devono esser costituite da vasi di forma semplice, scelti in modo da non risultare invasivi rispetto allo spazio a disposizione.

In caso di dehors autorizzato su marciapiede e isole pedonali, le fioriere dovranno essere posizionate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero minimo di 50 cm. Non è consentita la perimetrazione continua dell'area concessa.

Nel caso di occupazioni in carreggiata nella fascia di sosta, in assenza di ringhiera, le fioriere, svolgendo il ruolo centrale di protezione dell'area occupata dall'urto accidentale dei veicoli, dovranno:

- avere carattere di continuità e robustezza;
- essere presenti su tutti i lati del dehors occupante la carreggiata con sistemi di delimitazione continua, garantendo la qualità degli elementi;
- rendere protetti e ben visibili gli angoli dell'occupazione anche con il supporto di opportuna segnaletica stradale.

A garanzia della funzionalità e dell'omogeneità estetica, è obbligatorio l'uso di fioriere di buona qualità, dal design lineare con tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Su tali elementi non è consentito apporre scritte pubblicitarie.

Vige l'obbligo di costante manutenzione: le fioriere devono essere tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità, dovranno essere adeguatamente piantumate con messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionale da rinnovarsi in base alla stagione.

Per i dehors ricadenti in zona esondabile, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 9 delle Linee Guida.

Pedane e ringhiere

Le pedane sono assentibili solo nel caso in cui si presentino delle discontinuità nella pavimentazione e/o degli importanti dislivelli di quota. Resta comunque salvo il divieto di cui al Paragrafo 7, co. 3, delle Linee guida.

Possono essere adottate pedane facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo, con o senza sopraelevazione; la loro realizzazione non dovrà mai prevedere manomissione del suolo pubblico. Si intendono, in particolare, per pedane sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili, adattabili nelle sole situazioni in cui sia necessario superare dislivelli esistenti, eliminando dunque eventuali barriere architettoniche che impediscono la completa fruibilità dell'area da parte di tutti gli utenti, come ad esempio nel caso di occupazioni complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta.

Le pedane dovranno sempre assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e consentire le ispezioni di tombini/ caditoie o sottoservizi attraverso la realizzazione di botole ispettive. La superficie di calpestio dovrà essere antisdrucciola, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'accesso alle pedane dovrà essere conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche D.M. 236/89 e s.m.i, qualora sia necessaria la realizzazione di una rampa, questa dovrà sempre essere realizzata all'interno della pedana stessa.

E 'altresì vietato il posizionamento sui marciapiedi e su isole pedonali di strutture con pedane, con l'intento di garantire continuità e dialogo fra tutti gli spazi pedonali senza ostacoli di sorta, tenuto

conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.

Non è possibile adottare strutture con pedana nelle aree in cui la pavimentazione sia costituita da materiali di pregio, con particolare riguardo ai centri storici.

Le pedane progettate dovranno essere prive di intercapedini a vista; il dislivello deve esser tamponato con un pannello di rivestimento realizzato con lo stesso materiale e cromia impegnata nel dehors.

Per quanto concerne le doghe, sono consentiti solo i seguenti materiali, che dovranno avere colori contestualizzati tono su tono con il tessuto urbano:

- legno, legno composito;
- polipropilene effetto legno.

Differenti materiali potranno essere proposti e valutati unicamente se inseriti nel contesto urbano.

L'inserimento di ringhiere è consentito in caso di occupazione delle fasce di sosta in carreggiata o in casi particolari, dopo opportuna valutazione dell'Ufficio preposto. In tali ipotesi le ringhiere dovranno essere fissate alle pedane.

Tutti gli elementi strutturali dovranno garantire stabilità e adeguata protezione rispetto ad urti accidentali e avere un design semplice e lineare, che rechi il minimo impatto sul contesto urbano.

È obbligatorio l'utilizzo di materiali di qualità, appositamente progettati per gli utilizzi in argomento, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto di riferimento.

Paratie frangivento

I pannelli potranno essere di vetro (non colorato) o in plexiglass trasparente, dovranno avere caratteristica antirottura. Non potranno essere ancorati al suolo e dovranno sempre essere rimovibili.

Gli elementi dovranno avere altezza massima di 1,50 metri.

Per i dehors ricadenti in zona esondabile, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 9 delle Linee Guida.

Strutture Complementari di copertura

Per strutture complementari di copertura si intendono quelle installazioni fisse composte da elementi autoportanti che sorreggono coperture piane.

I sopra descritti manufatti dovranno essere caratterizzati da un design semplice e lineare, atto a ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente piana; non sono ammissibili le coperture oblique o a botte.

Per la struttura dovranno essere usati montanti di sezione ridotta.

La struttura potrà essere integrata da tende laterali, di tessuto naturale di color ecrù, RAL 1013, o bianco, RAL 9001, su massimo tre lati. Le tende potranno scendere fino a lasciare la distanza minima di 1 metro partendo da terra.

L'altezza massima che potranno raggiungere tali strutture sarà pari a 2,50 metri e la sua copertura non potrà sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa.

L'utilizzo di strutture complementari di copertura non potrà essere abbinato alla posa di paratie paravento, ma potranno essere utilizzate fioriere o ringhiere come delimitazione dell'area.

Le strutture complementari di copertura non devono in ogni caso ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti con le previsioni del Codice

della Strada e avere caratteristiche di opportuna resistenza. Gli elementi adottati dovranno essere descritti e rappresentati nel progetto fornito dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione, per consentirne una valutazione di idoneità.

Qualora la struttura proposta non preveda l'utilizzo di pedana alla quale fissarla, dovrà esser chiarita la modalità di ancoraggio al suolo, consentita in via eccezionale in maniera tale che sia garantita la minor alterazione possibile, fatto salvo l'obbligo di ripristino a regola d'arte a fine occupazione.

Il colore della struttura deve essere a tinta unita, in modo da adeguarsi al contesto urbano di riferimento, in una delle seguenti tonalità.

Strutture chiuse

Il dehors con struttura chiusa dovrà essere caratterizzato da massima semplicità e linearità; le sue dimensioni devono essere proporzionate rispetto all'ambiente in cui si colloca, garantendo il minimo impatto nel contesto urbano attraverso la realizzazione di strutture leggere e minimali.

Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, tensostrutture, gazebo e padiglioni.

Gli elementi costitutivi del dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma limitarsi ad ancoraggi con idonei sistemi, rispettosi della pavimentazione pubblica tali da non provocare pregiudizi ai danni di quest'ultima.

I montanti possono essere in posizione interna o angolare risultando arretrati rispetto alle chiusure trasparenti laterali, garantendo sempre sezione ridotta.

Non possono essere installate nuove strutture a falda doppia o multipla, ma solo a copertura orizzontale con pendenza minima per consentire il deflusso dell'acqua piovana.

I tamponamenti laterali possono essere costituiti da pannelli fissi o scorrevoli su guide o a pacchetto, prevalentemente in vetro.

Il dehors su carreggiata può essere apribile sul lato verso il marciapiede. Esso deve rispondere a tutte le prescrizioni relative alla progettazione delle occupazioni in carreggiata.

La copertura a falda orizzontale dei dehors non può superare come altezza all'estradosso i 2,70 ml; l'altezza minima interna non deve essere inferiore a 2,40 ml. La falda di copertura non può sporgere rispetto alla struttura e le gronde devono essere integrate.

Gli impianti di condizionamento devono essere integrati alla struttura e interni.

Il dehors dovrà garantire il minimo impatto nel contesto urbano attraverso la realizzazione di strutture leggere e minimali.

Gli arredi ed elementi devono conformarsi a quelli previsti per l'Ambito di appartenenza.

Il colore della struttura deve essere a tinta unita, in modo da adeguarsi al contesto urbano di riferimento.

Impianti di illuminazione

Nei dehors costituiti da tende o ombrelloni l'illuminazione notturna dovrà essere realizzata mediante faretti, collocati ad esempio a terra o sui pali di sostegno degli ombrelloni.

L'illuminazione dovrà comunque essere caratterizzata dall'uso di luce riflessa e non abbagliante e non creare inquinamento luminoso. Si dovranno prediligere sistemi a risparmio energetico.

Nei dehors a struttura chiusa è preferibile progettare un'illuminazione integrata con la struttura stessa in modo da creare un ambiente confortevole, sempre rispettando criteri di risparmio energetico e abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Non potranno essere utilizzati fili luminosi con palline in plastica colorata poste perimetralmente alla struttura dei dehors o agli ombrelloni.

Gli impianti di illuminazione dovranno rispettare la normativa vigente.

Elementi mobili riscaldanti

In caso di utilizzo delle apparecchiature denominate funghi radianti alimentate a GPL, le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le norme di esercizio vigenti in materia.

Tali apparecchi devono essere inoltre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni di prodotto redatte dal fabbricante.

L'installazione di tali apparecchi è vietata negli ambienti chiusi.

ALLEGATO C: Prescrizioni e indicazioni puntuale relative all'Ambito 1.

Fatte salve eventuali diverse indicazioni derivanti da normative sovraordinate, il rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico su aree ricomprese all'interno dell'Ambito 1 è subordinato all'espressione delle valutazioni di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.

Nell'Ambito 1 possono essere autorizzati solo:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggii porta menù;
- **elementi complementari:** paratie frangivento previa valutazione d'inserimento nel contesto.

Arredi

Gli arredi dovranno essere preferibilmente in ferro battuto, color antracite, non lucido. È fatta salva la possibilità di utilizzo di materiali diversi, la cui valutazione sarà sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi ed in particolare della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

Lavagnette e carrelli portavivande

Le lavagnette e carrelli portavivande non sono consentiti in Ambito 1

Ombrelloni

Si predilige l'utilizzo di ombrellone a palo centrale in metallo scuro o legno/effetto legno. Il telo, in tessuto naturale, dovrà esser in tinta unita di colore écru.

In caso di edifici vincolati o di tipo storico, saranno ammesse solo tende del tipo "a tesa" poste al di sopra della singola vetrina e non saranno, quindi, ammesse tende che sovrastino e colleghino più vetrine.

Fioriere

Sono ammessi solo vasi in pietra, corten o ferro, di tipo rettangolare, di norma, con profondità massima 50 cm, lunghezza massima 100 e altezza massima 50

Paratie frangivento

Le paratie, di norma non ammesse, sono autorizzabili solo ed esclusivamente previa valutazione specifica di loro ammissibilità da parte della Soprintendenza e dovranno essere in vetro e senza profili laterali.

In sede di rilascio di nuove concessioni, le suddette indicazioni potranno esser derogate, in via assolutamente eccezionale, solo a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata

qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento, previa favorevole valutazione da parte della competente Soprintendenza.

In sede di rinnovo delle concessioni, le strutture legittimamente esistenti dovranno essere adeguate ai suddetti criteri, fatta salva la possibilità di essere mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors. Qualora, all'esito dell'esame in sede di conferenza dei servizi, gli Uffici e gli Enti coinvolti ritenessero la struttura legittimamente esistente non più compatibile con il contesto di riferimento, la struttura stessa dovrà, a cure e spese del proponente, obbligatoriamente essere adeguata ai criteri e alle indicazioni relative al presente Ambito 1.

ALLEGATO D: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 2.

Fatto salvo quanto di seguito specificato per le zone litorali ricadenti negli archi costieri individuati a livello paesaggistico puntuale del Piano Urbanistico Comunale, nell'Ambito 2 possono essere autorizzati solo:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggi porta menù e lavagnette;
- **elementi complementari:** pedane (solo se necessarie a garantire il superamento delle barriere architettoniche o per ovviare a problematiche particolari, purché ciò non costituisca intralcio al passaggio di pedoni o mezzi di soccorso e previa valutazione da parte dell'Ufficio a ciò competente) ed elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento.

Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri, qualora ammesso dalla disciplina del Piano Urbanistico Comunale, è consentita anche la realizzazione di strutture chiuse a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento.

Arredi

È richiesto l'utilizzo di arredi di alta qualità che potranno essere di diversi materiali, ma che dovranno garantire decoro e un adeguato inserimento nel contesto urbano. Dovranno esser a tal fine presentate idonee schede tecniche.

Gli arredi dovranno essere preferibilmente in:

- metalli naturali, tipo ferro battuto o acciaio verniciato non lucido, di colore grigio antracite;
- polipropilene, policarbonato, polyrattan o tecnopolimero (l'utilizzo di questi materiali è consentito esclusivamente se caratterizzato da alto contenuto innovativo e di design e se si garantisce l'integrazione con il contesto);

Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri è ammesso anche l'uso:

- di poltroncine in fibre naturali tipo vimini, con o senza schienale;
- di sedie tipo regista, in legno e tessuto naturale.

Carrelli portavivande

I carrelli portavivande non sono consentiti in Ambito 2

Ombrelloni e Strutture leggere di copertura

È ammesso l'utilizzo di ombrelloni a palo centrale o laterale, in metallo scuro o legno/ effetto legno; i telai di ombrelloni e strutture leggere ammessi sono in tessuto naturale in tinta unita di colore écru.


Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri è ammesso anche il colore bianco.

Fioriere


Sono ammessi vasi in pietra, corten, ferro, polipropilene, policarbonato, tecnopolimero.

Sono ammessi:


- vasi di tipo rettangolare con profondità massima 50 cm, lunghezza massima 100 cm e altezza massima 50 cm;



- vasi di tipo rettangolare con profondità massima 30-40 cm, lunghezza massima 70-100 e cm altezza massima 75 cm;



- vasi con base quadrata e altezza massima 75 cm.



Tende

Dovranno essere in tinta unita di color écru e non dovranno avere montanti verticali con appoggio a terra e sovrastare e collegare più vetrine.

In sede di rilascio di nuove concessioni, le suddette indicazioni potranno esser derivate, in via assolutamente eccezionale, solo a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento, previa favorevole valutazione da parte della competente Soprintendenza.

In sede di rinnovo delle concessioni, le strutture legittimamente esistenti dovranno essere adeguate ai suddetti criteri, fatta salva la possibilità di essere mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors. Qualora, all'esito dell'esame in sede di conferenza dei servizi, gli Uffici e gli Enti coinvolti ritenessero la struttura legittimamente esistente non più compatibile con il contesto di riferimento, la struttura stessa dovrà, a cure e spese del proponente, obbligatoriamente essere adeguata ai criteri e alle indicazioni relative al presente Ambito 2.

ALLEGATO E: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 3.

Nell'Ambito 3 possono esser autorizzati:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, carrelli portavivande, leggii porta menù e lavagnette;
- **elementi complementari:** pedane, elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento e strutture di copertura;
- **strutture chiuse**

Arredi

È richiesto l'utilizzo di arredi di alta qualità, che potranno essere di diversi materiali, ma che dovranno garantire decoro e adeguato inserimento nel contesto urbano. Fatto salvo quanto di seguito indicato come NON AMMESSO, la proposta dei materiali per gli arredi è, quindi, libera, purché garantisca l'alta qualità dei prodotti e, qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi ultimi siano caratterizzati da design integrato con il contesto.

Il progetto degli arredi sarà sempre da concordarsi con l'Ufficio competente e, a tal fine, dovranno esser presentate idonee schede tecniche.

La proposta della gamma dei colori per gli arredi è libera, sebbene debbano essere in accostamento cromatico tra loro e ben inseriti nel contesto.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

Ombrelloni

È ammesso l'utilizzo di ombrelloni a palo centrale o laterale - anche multiplo purché il basamento sia di ridotte dimensioni, in metallo, alluminio o legno, con telo in tinta unita.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

Strutture leggere di copertura

Per un corretto inserimento nel contesto urbano, i tessuti, preferibilmente naturali, dovranno avere tonalità neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

Fioriere

Sono ammessi solo vasi in pietra, corten, ferro, polipropilene, policarbonato, tecnopolimero.

I vasi possono essere adottati in varie dimensioni in base al contesto in cui vengono inseriti.

ALLEGATO F: Elementi costituenti il dehors. Tipologie ammesse e non ammesse.

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI SEDIE E TAVOLI NON AMMESSI

AMBITO 1



Poltroncina costruttura metallica
leggera in alluminio e similari



Sedie costruttura metallica
leggera in alluminio o alluminio e
legno e similari



Tavolo quadrato con struttura
metallica e similari



Tavolo rotondo con struttura
metallica e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI TAVOLI E SEDIE NON AMMESSI

AMBITO 1-2-3



Sedie in plastica da
giardino e similari



Sedie con seduta
intrecciata e similari



Sedie di uso domestico
e similari



Sedie con griglia
forata e similari



Sedie pieghevoli in
plastica e similari



Sedie con intreccio
e similari



Sedie con imbottitura
e similari



Tavoli in plastica da
giardino e similari



Tavoli in plastica da
giardino e similari



Arredi di uso domestico
e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI OMBRELLONI NON AMMESSI

AMBITO 1-2-3



Ombrellone rotondo a palo centrale e similari



Ombrellone doppio a tesa unica e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI OMBRELLONI AMMESSI

AMBITO 1-2-3



Ombrellone a palo centrale

AMBITO 2-3



Ombrellone a palo laterale

AMBITO 3



Ombrellone doppio e similari



Ombrellone multiplo e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE


AMBITO 2 ED EDIFICI VINCOLATI IN AMBITO 3




Per ogni vetrina è ammessa una singola tenda

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI STRUTTURE LEGGERE DI COPERTURA AMMESSE


AMBITO 2-3



Pergotenda



Tenda a Vela con 3 o 4 ancoraggi e similari



Tenda a copertura piana su supporti leggeri e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI FIORIERE NON AMMESSE


AMBITO 1-2-3



Fioriere integrate con paratie e similari



Fioriere in legno a doghe orizzontali e similari



Fioriere in alluminio e ferro e similari



Portafioriere con vaso da balcone e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI LEGGI PORTAMENU' AMMESSI

AMBITO 1-2-3



Leggi portamenù con appoggio a terra e similari


ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PARATIE FRANGIVENTO NON AMMESSI




**Paratie frangivento in legno e
similari**

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PARATIE FRANGIVENTO AMMESSE

AMBITO 1-2-3



Paratie frangivento in vetro senza profili laterali montato su base amovibile e similari



Paratie frangivento in vetro senza profili laterali con sezione alla base ridotta e similari

AMBITO 2-3



Paratie in vetro con profilo in metallo o ferro battuto e similari



Paratie in vetro con profilo in metallo o ferro battuto con terminale in vetro dritto e similari



Paratie in vetro e metallo con profilo in metallo o ferro battuto con terminale in vetro dritto e similari



Paratie frangivento in vetro con terminale ad arco e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PEDANE NON AMMESSE



Pavimentazione realizzata con
pallet e simili



Pavimentazione realizzata con assi da
cantiere, materiale da costruzione e
simili



Pavimentazione in
lamiera e simili



Pedane realizzate con tubature innocenti
e simili




Non è possibile posizionare le pedane
parsialmente sopra il marciapiede


ESEMPI DI TIPOLOGIE DI RINGHIERE AMMISSIBILI




Ringhiera con profilo e in ferro battuto o metallo e tamponamento in vetro e similari




Ringhiera con profilo e in ferro battuto o metallo e tamponamento in vetro e similari



Ringhiera con profilo in ferro battuto o metallo e similari




Ringhiera con profilo in ferro battuto o metallo e similari




Ringhiera in vetro senza profilo e similari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI RINGHIERE NON AMMESSI




Parapetti in tubi innocenti o tubolari e simili




Parapetti con rivestimento in tessuto e simili




Rivestimento con arelle in bamboo, canniccio, pvc e simili



Rivestimento con arelle in piante sintetiche artificiali o reti e simili



Ringhiera con correnti orizzontali e simili



Ringhiera in legno e simili



Divisori con nastro estendibile e simili



Divisori con corda e simili

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI COPERTURE AMMESSE




Copertura in struttura e similiari



Struttura con tende laterali e similiari

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI COPERTURE NON AMMESSE



Copertura con finitura in vetroresina e similiari



Copertura con finitura in lamiera ondulata e similiari




Copertura con finitura in lamiera grecata e similiari


ESEMPI DI TIPOLOGIE DI STRUTTURE CHIUSE NON AMMESSE




Serre e simili



Struttura a 1 o 2 falde inclinate e simili




Strutture tipo gazebo in PVC e simili



Struttura con materiale da costruzione e simili

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE NON AMMESSE



Fili con lampadine e simili



Luici con pendenti in plastica multicolore e simili



Luci multicolori appese agli ombrelloni e a delimitazione dei dehors e simili

ALLEGATO G – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO DEHORS

- 1) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors;
- 2) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto comprensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 3) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 4) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 5) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;
- 6) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 7) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggi porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
 - Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
 - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 “preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200”;
 - polizza fideiussoria (art 93 regolamento), da produrre prima del rilascio del titolo;
 - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
 - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 8) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 9) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.

- 10) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 11) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;
- 12) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi, in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14, della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 13) (eventuale) Procura.

ISTANZA DI RINNOVO DEHORS

- 1) Documentazione fotografica del dehors realizzato. Tale documentazione fotografica dovrà essere datata;
- 2) (eventuale in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza approvato;
- 3) (eventuale in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato già presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività;
- 4) (eventuale) polizza fideiussoria (art 93 regolamento e paragrafo 13 linee guida), da produrre prima del rilascio del titolo;
- 5) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 6) (eventuale) Procura.

ISTANZA DI MODIFICA DEHORS

- 1) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors;
- 2) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto comprensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde. della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 3) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 4) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 5) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;

- 6) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 7) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggi porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
 - Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
 - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 “preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200”;
 - polizza fideiussoria (art 93 regolamento), da produrre prima del rilascio del titolo;
 - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
 - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 8) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 9) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.
- 10) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 11) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;
- 12) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 13) (eventuale) Procura.

DOCUMENTAZIONE PROGETTO UNITARIO

- 1) Istanza sottoscritta da tutti gli esercenti partecipanti al progetto unitario, con documento d'identità in corso di validità dei singolo proponenti;
- 2) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors e i calcoli relativi alla superficie richiesta nel progetto unitario per ciascun esercente;

- 3) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto, comprehensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde. della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 4) Planimetria quotata in scala 1:200, con l'individuazione dei locali degli esercenti richiedenti, l'individuazione delle aree richieste per l'occupazione suolo e l'indicazione del calcolo delle superfici proporzionate alle superfici di somministrazione
- 5) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 6) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 7) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;
- 8) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 9) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggi porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
 - Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
 - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 “preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200”;
 - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
 - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 10) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 11) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.
- 12) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 13) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;

14) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;

15) Procura.

16) atto d'impegno alla rinuncia all'indennizzo per sé e aventi causa, ove necessario.

(Allegato A alla DGC 169/2024 – testo coordinato)

“TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI”**TARIFFE ANNUE****I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m² e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	185,68	131,09	111,05	56,66

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,94	111,39	94,52	48,07

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,74	34,81	29,39	14,69

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m² e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	276,15	194,92	164,76	83,52

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	423,34

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Si rinvia all'art. 1 comma 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	409,50	364,02	273,00	136,49

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della conduttura o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m² e per anno:

Euro 90,99 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m² e per anno:

Euro 18,20 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m² ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	93,06	75,61	63,98	52,23

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	188,31	132,91	112,60	57,23

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,78	111,39	94,36	47,96

XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia	ZONA 1	ZONA 2
Tavolini Euro	147,70	88,59
Con pareti Euro	177,33	118,08

XV-*bis*. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15
Con pareti	Euro	106,40	70,85

TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,24	0,86	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,44	1,72	1,46	0,73

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,37	2,38	2,03	1,02

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,56	47,84	40,22	20,14

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m². In caso di scavo con superficie superiore a 5 m² e fino a 10 m², il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m², viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m², indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

Euro 2,17 a m² per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Ordinaria	0,98	0,74	0,63	0,30
Superiore a 6 mesi	0,74	0,63	0,49	0,24

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m².
Categoria di strada di cui all'allegato B.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	6,31	5,14	4,10	2,33	1,38

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m² fino a 100 m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,10

In caso di occupazioni superiori ai 100 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,93	2,74	2,35	1,13

XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,80	3,99	3,15	2,75

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	0,40	0,24
Con pareti	Euro	0,47	0,32



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
337 N. 57 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/02/2025

Arch. Gianfranco Di Maio
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	57 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

/NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2025	30513	3900	9.000.000	8.600.000	- 400.000
2026	30513	3900	9.000.000	9.050.000	+ 50.000
2027	30153	3900	9.000.000	9.250.000	+ 250.000
2025	30514	4081	1.158.000	1.033.000	- 125.000
2026	30514	4081	1.158.000	288.000	- 870.000
2027	30514	4081	20.000	20.000	0

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

I DIRIGENTI

Arch. Gianfranco Di Maio
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
337 N. 57 / 2025 DEL 27/02/2025 AD OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, fermo restando che la copertura finanziaria è subordinata all'approvazione della proposta n. 53 del 27/02/2025.

28/02/2025

Il Dirigente Responsabile
il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 28/02/2025

ATTO N. DGC 32

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI (DENOMINATO "CANONE").

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piococchi

Assiste: il Segretario Generale Concetta Orlando, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	P
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P R
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P R
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	A
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
7.	COSTA ENRICO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	A

9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P R
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta del Vicesindaco reggente Avv. Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, all'Artigianato, alle Pro Loco, alle Tradizioni, alle Politiche per la tutela e il benessere degli animali, ai Rapporti con i municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi Dott.ssa Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'art. 149 del D.lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Dato atto che l'art. 172 dello stesso Decreto Legislativo include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

Visto l'articolo 151, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2021, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione commerciale su suolo pubblico;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2025, che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie

oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

Preso atto che l’art. 1 della legge n. 160/2019, ai commi 837 e segg., stabilisce le modalità di determinazione del canone per i mercati;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 115 del 30/04/2021 e n. 140 del 27/05/2021 con le quali sono state determinate le tariffe del Canone Unico patrimoniale dei mercati;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027”;

Atteso che i mercati di merci varie costituiscono una risorsa fondamentale per il tessuto economico locale, offrendo opportunità commerciali sia agli operatori del settore che ai consumatori, contribuendo inoltre alla vivacità, alla fruizione degli spazi urbani e a una maggiore pulizia e sicurezza. Le piazze e le strade dove si svolgono i mercati diventano, infatti, spazi attivi e animati, che possono attirare residenti e turisti, migliorando la qualità della vita urbana. Essi, pertanto, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di un’economia locale sostenibile, nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nella creazione di un ambiente urbano più coeso e dinamico;

Considerato che, quindi, è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale incentivare la partecipazione agli eventi mercatali, garantendo un equo accesso agli operatori del settore e favorendo il rilancio dell’economia locale. A tal fine, è intenzione dell’Amministrazione intervenire sulla composizione di posteggi degli attuali mercati, favorendo l’affidamento in concessione dei posteggi ancora vacanti e riducendo l’assegnazione provvisoria dei posti mediante “spunta”;

Rilevato che:

- negli ultimi anni si è registrata una contrazione della partecipazione da parte degli operatori, dovuta principalmente a fattori economici sfavorevoli, tra cui l’aumento dei costi di gestione, la riduzione dei consumi e la concorrenza della grande distribuzione;
- un numero ridotto di espositori comporta una minore attrattività dei mercati, con conseguenze negative sia per il commercio locale che per la fruizione da parte dei cittadini;

Dato atto che, per altro, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto istanze da parte di associazioni di categoria e operatori del settore, che evidenziano difficoltà nella sostenibilità economica della partecipazione a fiere e mercati, a causa dell’incidenza delle tariffe attualmente in vigore;

Considerato che:

- una rimodulazione delle tariffe, adeguata alle esigenze attuali degli esercenti, possa contribuire ad aumentare il numero di partecipanti, con ricadute positive sull’offerta merceologica, sull’attrattività del mercato e sulla soddisfazione dell’utenza;
- l’incremento della partecipazione possa di conseguenza favorire il mantenimento di un tessuto commerciale equilibrato, preservando l’identità e la funzione sociale dei mercati di merci varie;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere a una rimodulazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico nei mercati di merci varie, garantendo una riduzione dei costi per gli operatori senza compromettere la sostenibilità economica del servizio pubblico;

- di modificare, pertanto, a partire dal giorno 1.1. 2025 la tabella contenuta nel punto 2) del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 27/05/2021, rimodulando le tariffe così come di seguito indicato:

TARIFFE STABILITE PER LA DURATA DEI MERCATI DI MERCI VARIE, PER OGNI METRO QUADRO OCCUPATO, IN BASE ALLE CATEGORIE DELLE STRADE DEFINITE NEL REGOLAMENTO

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°	5°
Ordinaria	0,50	0,46	0,36	0,25	0,10

Considerato che, alla luce delle premesse sopra esposte, è, inoltre, emersa l'opportunità di avviare in via sperimentale una più efficace parametrazione delle tariffe relative ad alcune mercati, che tenga conto della specificità delle zone in cui insistono;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre in via sperimentale per l'anno 2025 una classificazione di alcuni mercati, come di seguito specificati, al fine di perseguire l'obiettivo di riqualificare e rigenerare le zone su cui interferiscono

MERCATO	CATEGORIA
Via Anzani martedì e giovedì	4°
Via d'Aste (ex Tre ponti) lunedì e venerdì	4°
Via dei Costo Sestri Ponente	5°
Piazza Dinegro	5°

Considerato che con Deliberazione 162 /2024/PAR del 30 maggio 2024 la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ha riconosciuto, in omaggio all'autonomia finanziaria e impositiva dei Comuni, la possibilità di modificare le tariffe del canone unico patrimoniale, salvo il limite dell'invarianza di gettito (comma 817);

Dato atto che nel corso degli anni 2025 e 2026 verranno pubblicati rispettivamente dieci e dodici bandi per l'assegnazione dei posteggi disponibili in altrettanti mercati merci varie siti all'interno del territorio comunale;

Ritenuto che la rimodulazione delle tariffe disposta con il presente provvedimento costituirà un forte incentivo all'occupazione dei posteggi disponibili e, quindi, alla partecipazione ai suddetti bandi da parte degli operatori;

Considerato che il maggior numero di posteggi occupati a seguito della conclusione dei bandi comporterà un maggior introito derivante dal pagamento del canone da parte degli operatori assegnatari;

Dato atto che l'andamento attuale del Canone Unico Patrimoniale, nella sua totalità, rispetto al gettito dei prelievi sostituiti ne conferma l'invarianza ai sensi del surrichiamato comma 817 dell'art. 1 della legge 160/2001;

Considerato, infine, che l'Amministrazione comunale procederà a monitorare l'effetto della rimodulazione che si adotta col presente atto, in modo da porre in atto i meccanismi di aggiustamento necessari nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non dovessero rispettare le previsioni effettuate;

Considerato inoltre che l'Amministrazione, a fronte di un esito positivo della fase di sperimentazione, come sopra descritta per l'anno 2025, procederà a valutare di rendere strutturale la suddetta modifica;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Fabio Buscemi, responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma, del D.lgs. n.267/2000 e allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1. di modificare a partire dal giorno 1.1.2025 la tabella contenuta nel punto 2) del dispositivo della DGC. 140 del 27/05/2021, rimodulando le tariffe, e approvare il prospetto complessivo delle tariffe del canone unico patrimoniale dei mercati, come di seguito riportato:

TARIFFE STABILITE PER LA DURATA DEI MERCATI DI MERCI VARIE, PER OGNI METRO QUADRO OCCUPATO, IN BASE ALLE CATEGORIE DELLE STRADE DEFINITE NEL REGOLAMENTO

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°	5°
TARIFFA IN EURO	0,50	0,46	0,36	0,25	0,10
POSTEGGI OCCASIONALI PER SPUNTISTI: EURO 10,55 AL GIORNO					

TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO CON MERCATI AL MINUTO SCOPERTI IN FORMA PERMANENTE, PER OGNI METRO QUADRATO.

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°
TARIFFA IN EURO	101,82	94,66	88,58	73,29

2. di approvare in via sperimentale per l'anno 2025 una classificazione temporanea di alcuni mercati, come di seguito specificata:

MERCATO	CATEGORIA
Via Anzani martedì e giovedì	4°
Via d'Aste (ex Tre ponti) lunedì e venerdì	4°
Via dei Costo Sestri Ponente	5°
Piazza Dinegro	5°

IL PRESIDENTE
Pietro Piocchi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Concetta Orlando
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
150 N. 58 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI
(DENOMINATO "CANONE").

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/02/2025

Dott. Fabio Buscemi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMEN TI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	58 / 2025
OGGETTO:	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI (DENOMINATO "CANONE").

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?**

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2025	30510	3830	1.780.000	1.490.000	-290.000
2026	30510	3830	1.780.000	1.576.000	-204.000
2027	30510	3830	1.780.000	1.594.000	-186.000

c. La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata/altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità e economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

GLI IMPORTI INDICATI SI RIFERISCONO ANCHE ALLA PROPOSTA 59

IL DIRIGENTE

Dott. Fabio Buscemi



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI GIUNTA

150 N. 58 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI
(DENOMINATO "CANONE").

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, fermo restando che la copertura finanziaria è subordinata all'approvazione della proposta n. 53 del 27/02/2025.

28.02.2025

Il Dirigente Responsabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 28/02/2025

ATTO N. DGC 33

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) - DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGC 169/2024

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piococchi

Assiste: il Segretario Generale Concetta Orlando, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	P
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P R
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P R
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	A
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
7.	COSTA ENRICO GIUSEPPE	ASSESSORE	P

8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	A
9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P R
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta del Vicesindaco reggente Avv. Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, all'Artigianato, alle Pro Loco, alle Tradizioni, alle Politiche per la tutela e il benessere degli animali, ai Rapporti con i municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi Dott.ssa Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Dato atto che l'art. 172 dello stesso D. Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

Visto l'articolo 151, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico, da ultimo modificato con DCC n. 59 del 19/12/2024;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2025, che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone Unico patrimoniale, adeguandole all'indice ISTAT;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che le fiere comunali rappresentano un servizio vitale per l'Amministrazione comunale poiché supportano l'economia locale, promuovono la cultura e la tradizione, favoriscono il turismo e l'aggregazione sociale, valorizzano gli spazi pubblici e contribuiscono alla crescita complessiva della comunità. Esse, in particolare:

- offrono una piattaforma dove le piccole e medie imprese, gli artigiani, i produttori locali e gli agricoltori possono vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori. Questo favorisce il commercio locale, aiuta le attività a crescere e stimola l'economia del comune, soprattutto in un contesto dove le grandi catene di distribuzione dominano il mercato;
- sono spesso l'occasione ideale per far conoscere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, come alimenti, artigianato, oggetti d'arte o tradizioni culturali. Questo tipo di promozione aiuta a preservare il patrimonio locale, sostenendo al contempo l'identità culturale e gastronomica del comune;
- sono spazi dove produttori, commercianti, aziende e consumatori possono entrare in contatto, creando opportunità di collaborazione e scambio. Le piccole imprese, in particolare, possono sfruttare la visibilità che le fiere offrono per raggiungere un pubblico più ampio e per fare rete con altre realtà imprenditoriali;
- spesso attraggono visitatori da altre città o anche da altre regioni, soprattutto se legate a tradizioni particolari o eventi tematici. Questo stimola il turismo e porta benefici economici al Comune, poiché i visitatori tendono a soggiornare in strutture locali, a consumare nei ristoranti e a visitare altre attrazioni turistiche della zona;
- si svolgono spesso in spazi pubblici come piazze, parchi o vie centrali. Questo non solo contribuisce a rendere più vivi e frequentati questi spazi, ma offre anche la possibilità di riqualificarli e utilizzarli per eventi di interesse pubblico. Inoltre, la presenza della fiera arricchisce l'ambiente urbano con un'atmosfera dinamica e vivace;
- possono includere eventi culturali, spettacoli, concerti e attività per bambini. Questi eventi contribuiscono alla crescita culturale della comunità, creando momenti di svago e aggregazione che migliorano la qualità della vita e favoriscono la socializzazione;
- possono anche essere un'opportunità per sensibilizzare i cittadini su temi rilevanti come la sostenibilità, la salute, l'ambiente, e la sicurezza alimentare, tramite stand informativi, incontri e workshop. Questo tipo di educazione può avere un impatto positivo sulla comunità, contribuendo a sviluppare una maggiore consapevolezza civile e ambientale;
- rappresentano un'importante occasione di sviluppo economico per il territorio, contribuendo alla valorizzazione del commercio locale e all'attrattività turistica del Comune, costituendo un richiamo anche per operatori provenienti da altre parti d'Italia e raffigurando un volano economico non solo per gli operatori commerciali ma anche per i quartieri che le ospitano e per tutto l'indotto che creano in termini non solo economici ma anche di marketing territoriale;

Premesso, altresì, che i posteggi “isolati” costituiscono un valore aggiunto per la Città di Genova, in quanto offrono prodotti a prezzo accessibile, garantiscono un’offerta diversificata ai cittadini, riducono lo spreco alimentare e assicurano un servizio di prossimità utile per anziani e persone con difficoltà negli spostamenti;

Atteso che:

- negli ultimi anni, il settore del commercio ambulante ha subito un significativo calo della domanda e una contrazione dei ricavi, aggravata da crisi economiche, dall’incremento dei costi operativi e, in alcuni casi, dagli effetti delle emergenze sanitarie e sociali;
- è interesse dell’Amministrazione favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche legate al commercio su area pubblica, intervenendo con misure di sostegno concrete, che favoriscano:
- un’adeguata partecipazione di operatori economici agli eventi fieristici, essenziale per garantire un’offerta variegata e di qualità, con ricadute positive per l’intero tessuto socioeconomico locale;
- una maggiore presenza di posteggi “isolati” all’interno del territorio comunale, al fine di offrire ai cittadini un accesso più capillare a beni e servizi, rivitalizzare il territorio, soprattutto in zone meno servite dal commercio fisso, e favorire l’imprenditorialità locale, creando opportunità di lavoro per piccoli commercianti e ambulanti;

Rilevato che:

- una revisione delle tariffe di fiere e posteggi “isolati” incentiverebbe la partecipazione degli operatori economici e garantirebbe un maggiore equilibrio tra il costo del servizio pubblico e le reali possibilità economiche degli esercenti. Essa determinerebbe, per altro, un incremento delle adesioni agli eventi fieristici, con conseguenti benefici anche per i bilanci futuri derivanti dall’incremento del gettito complessivo e dal maggior indotto economico per il territorio;
- tale intervento si porrebbe in linea con le strategie comunali di sviluppo economico, tutela del commercio locale e promozione delle produzioni tipiche del territorio;
- l’Amministrazione comunale ha, peraltro, ricevuto istanze da parte di associazioni di categoria e operatori del settore, che evidenziano difficoltà nella sostenibilità economica della partecipazione a fiere e mercati, a causa dell’incidenza delle tariffe attualmente in vigore;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere a una rimodulazione delle tariffe per la partecipazione alle fiere comunali e l’assegnazione in concessione di posteggi “isolati”, al fine di favorire una maggiore adesione degli operatori agli eventi fieristici e incentivare l’occupazione dei posteggi “isolati”;
- di stabilire nuovi importi che tengano conto delle esigenze degli operatori, mantenendo comunque un equilibrio finanziario per l’Ente;
- di modificare l’Allegato A di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l’anno 2025, nella parte relativa alle Tariffe Giornaliere (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) rimodulando le tariffe come segue:

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m²

Categoria	prima	seconda	terza	quarta
Ordinaria	0,88	0,67	0,57	0,27
Superiore a 6 mesi	0,67	0,57	0,44	0,22

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m². Categoria di strada di cui all’allegato B

Categoria	prima	seconda	terza	quarta	quinta
-----------	-------	---------	-------	--------	--------

Ordinaria	5,68	4,63	3,69	2,10	1,24
------------------	------	------	------	------	------

Considerato inoltre che, alla luce delle premesse sopra esposte, si ritiene opportuno avviare in via sperimentale una più efficace parametrazione delle tariffe relative ad alcune fiere, che tenga conto della specificità dell'evento fieristico nel suo complesso, oltre che del riferimento alla classificazione delle strade del territorio del Comune di Genova di cui all'allegato B del CUP;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre in via sperimentale per l'anno 2025 uno specifico tariffario giornaliero per le vie ricomprese nelle Fiere di Sant'Agata, San Pietro alla Foce, San Giuseppe e Santa Zita, come di seguito dettagliato, al fine di implementare la partecipazione degli operatori economici, favorendo la ripresa ed il rilancio delle attività legate al commercio su area pubblica, tenuto conto della rilevanza e dell'impatto per la Città di tali eventi, che necessitano di una ulteriore riduzione delle tariffe giornaliere a metro quadro per favorire altresì la partecipazione anche di operatori di rilevanza nazionale:

Categoria	prima	seconda	terza	quarta	quinta
Fiera di S. Agata					
Fiera di S. Pietro					
Foce					
Fiera di S. Giuseppe	4,73	3,85	3,07	1,75	1,03
Fiera di S. Zita					

Considerato che con Deliberazione 162 /2024/PAR del 30 maggio 2024 la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ha riconosciuto, in omaggio all'autonomia finanziaria e impositiva dei Comuni, la possibilità di modificare le tariffe del canone unico patrimoniale, salvo il limite dell'invarianza di gettito (comma 817);

Dato atto che:

- nel corso del 2025 verranno pubblicati bandi per l'assegnazione dei posteggi "isolati" risultati disponibili a seguito di ricognizione effettuata da parte dell'ufficio competente;
- nel corso del 2025 e 2026 verranno pubblicati bandi per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno delle fiere comunali;

Ritenuto che la rimodulazione delle tariffe disposta con il presente provvedimento costituirà un forte incentivo all'occupazione dei posteggi disponibili e, quindi, alla partecipazione ai suddetti bandi da parte degli operatori;

Considerato che il maggior numero di posteggi occupati a seguito della conclusione dei bandi comporterà un maggior introito derivante dal pagamento del canone da parte degli operatori assegnatari;

Dato atto che l'andamento attuale del Canone Unico Patrimoniale, nella sua totalità, rispetto al gettito dei prelievi sostituiti, ne conferma l'invarianza ai sensi del surrichiamato comma 817 dell'art. 1 della legge 160/2001;

Considerato, infine, che l'Amministrazione comunale procederà a monitorare l'effetto della rimodulazione adottata, in modo da porre in atto i meccanismi di aggiustamento necessari nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non dovessero rispettare le previsioni effettuate;

Considerato inoltre che l'Amministrazione, a fronte di un esito positivo della fase di sperimentazione, in termini di maggior partecipazione, come sopra descritta per l'anno 2025, procederà a valutare di rendere strutturale la suddetta modifica;

Dato altresì atto che con DGC 31/2025 la Giunta comunale ha approvato di modificare l'Allegato A di cui alla DGC 169/2024 nella parte relativa alla denominazione della tipologia di occupazioni di cui al punto XV, aggiungendo al contempo un nuovo punto XV bis;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegato A "Tariffe per l'occupazione aree e spazi", di cui alla DGC 169/2024, nel testo coordinato comprensivo delle modifiche apportate dalla DGC 31/2025, sopra richiamata e delle modifiche di cui al presente provvedimento (Allegato 1);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Fabio Buscemi, responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A Tariffe Giornaliere di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2025, rimodulando le tariffe come segue:

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m²

Categoria	prima	seconda	terza	quarta
Ordinaria	0,88	0,67	0,57	0,27
Superiore a 6 mesi	0,67	0,57	0,44	0,22

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m². Categoria di strada di cui all'allegato B

Categoria	prima	seconda	terza	quarta	quinta
-----------	-------	---------	-------	--------	--------

Ordinaria	5,68	4,63	3,69	2,10	1,24
------------------	------	------	------	------	------

2. di approvare l'allegato A "Tariffe per l'occupazione aree e spazi", di cui alla DGC 169/2024, nel testo coordinato comprensivo delle modifiche apportate dalla DGC 31/2025, sopra richiamata e delle modifiche di cui al presente provvedimento (Allegato 1).

3. di dare atto che gli allegati B e C "Tariffe per l'occupazione aree e spazi", di cui alla DGC 169/2024, rimangono invariati.

4. di approvare in via sperimentale per l'anno 2025 uno specifico tariffario giornaliero per le vie ricomprese nelle Fiere di Sant'Agata, San Pietro alla Foce, San Giuseppe e Santa Zita, come di seguito dettagliato:

Categoria	prima	seconda	terza	quarta	quinta
Fiera di S. Agata					
Fiera di S. Pietro					
Foce	4,73	3,85	3,07	1,75	1,03
Fiera di S. Giuseppe					
Fiera di S. Zita					

IL PRESIDENTE
Pietro Piciocchi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Concetta Orlando
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

150 Direzione Commercio Area Pubblica	PDL 59 DEL 28/02/2025
--	------------------------------

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGC 169/2024

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato 1 - Allegato A Tariffe per l'occupazione aree e spazi , di cui alla DGC 169/2024, nel testo coordinato comprensivo delle modifiche	

Dott. Fabio Buscemi

ALLEGATO 1
"Allegato A della DGC 169/2024"

"TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI"

TARIFFE ANNUE

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	185,68	131,09	111,05	56,66

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,94	111,39	94,52	48,07

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,74	34,81	29,39	14,69

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m² e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	276,15	194,92	164,76	83,52

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	423,34

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Si rinvia all'art. 1 comma 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	409,50	364,02	273,00	136,49

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della conduttura o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m² e per anno:

Euro 90,99 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m² e per anno:

Euro 18,20 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m² ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	93,06	75,61	63,98	52,23

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	188,31	132,91	112,60	57,23

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,78	111,39	94,36	47,96

XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia	ZONA 1	ZONA 2
Tavolini Euro	147,70	88,59
Con pareti Euro	177,33	118,08

XV-bis. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15
Con pareti	Euro	106,40	70,85

TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,24	0,86	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,44	1,72	1,46	0,73

Per i ponteggi cosiddetti “a galleria”, non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l’occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,37	2,38	2,03	1,02

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,56	47,84	40,22	20,14

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m². In caso di scavo con superficie superiore a 5 m² e fino a 10 m², il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m², viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m², indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

Euro 2,17 a m² per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Ordinaria	0,88	0,67	0,57	0,27
Superiore a 6 mesi	0,67	0,57	0,44	0,22

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m². Categoria di strada di cui all'allegato B.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	5,68	4,63	3,69	2,10	1,24

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m² fino a 100 m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,10

In caso di occupazioni superiori ai 100 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,93	2,74	2,35	1,13

XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,80	3,99	3,15	2,75

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia	ZONA 1	ZONA 2
Tavolini Euro	0,40	0,24
Con pareti Euro	0,47	0,32



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
150 N. 59 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGC 16/2024

**PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/02/2025

Dott. Fabio Buscemi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMEN TI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	59 / 2025
OGGETTO:	RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DI CUI ALL'ALLEGATO A DELL DGC. 169/2024

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

--	--	--	--	--	--

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o dispesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata/altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

GLI IMPORTI COMPLESSIVI SONO QUELLI CONTENUTI NELLA PROPOSTA 58

IL DIRIGENTE

Dott. Fabio Buscemi



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
150 N. 59 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DI CUI ALL'ALLEGATO A DELL DGC. 169/2024

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, fermo restando che la copertura finanziaria è subordinata all'approvazione della proposta n. 53 del 27/02/2025.

28/02/2025

Il Dirigente Responsabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5506

ADOTTATO IL 03/10/2025

ESECUTIVO DAL 03/10/2025

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTA' DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO.

Premesso che:

- a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.1.0.-2 si è provveduto ad aggiudicare al R.T.I. costituito da D.E.N.I. s.r.l.(mandataria) e SEMPERLUX s.r.l. (mandante) la "Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico per una durata di anni venti, un valore della concessione stimato in euro 32.103.379,00 (oltre IVA al 22%) e un importo dell'investimento di euro 782.542,30 (oltre IVA al 22%)";

- in data 30/06/2023 è stato stipulato il contratto rep. N. 17936, conservato agli atti d'ufficio, tra il Comune di Genova e la D.E.N.I. s.r.l., quale mandataria del R.T.I. come sopra costituito, avente durata complessiva di 19 anni a partire dalla data di stipulazione del contratto;

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 32, comma 5 del suddetto contratto, con Determinazione Dirigenziale n. 7044 del 22/11/2024 è stato disposto l'adeguamento delle tariffe applicate dal concessionario avente decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025;

- in conseguenza del suddetto adeguamento, le tariffe attualmente applicate dal Concessionario sono le seguenti:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: Euro 223,42 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: Euro 16,10 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: Euro 20,13 oltre IVA
- servizio a tariffa di abbonamento annuale a punto luce: Euro 16,10 oltre IVA;

Richiamato l'art. 32, comma 5 del contratto che prevede che le tariffe potranno essere adeguate annualmente entro il limite dell'80% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi;

Preso atto che con nota Prot. 04-25/FZ/ip registrata nel protocollo dell'ente al n. 17/07/2025.0353941.E, conservata agli atti d'ufficio, la D.E.N.I. s.r.l. ha richiesto di poter procedere all'adeguamento delle suddette tariffe nella misura dell'80% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi calcolata dal mese di giugno 2024 al mese di giugno 2025, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 5 del contratto;

Rilevato:

- che la variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati riferita al mese di giugno 2025 è pari all'1,51%;

- che, conseguentemente, la percentuale di adeguamento delle predette tariffe è pari all'1,21%;

Considerato:

- che il Piano Economico-finanziario prodotto dal concessionario in sede di gara prevede l'adeguamento annuale dei corrispettivi;

- che, conseguentemente, l'aggiornamento delle tariffe in argomento è indispensabile a garantire l'equilibrio economico della concessione;

Ritenuto pertanto di adeguare nella misura dell'1,21% le tariffe a carico degli utenti che vengono conseguentemente rideterminate come di seguito indicato:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: da Euro 223,42 oltre IVA ad Euro 226,12 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: da Euro 16,10 oltre IVA ad Euro 16,29 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: da Euro 20,13 oltre IVA ad Euro 20,37 oltre IVA;
- servizio a tariffa di abbonamento annuale a punto luce: da Euro 16,10 oltre IVA ad Euro 16,29 oltre IVA annuale;

Preso atto che la D.E.N.I. s.r.l. ha altresì richiesto, analogamente a quanto già stabilito in occasione del precedente adeguamento tariffario, che le tariffe adeguate entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2026;

Valutato che la predetta richiesta di posticipare l'applicazione degli adeguamenti al 1° gennaio 2026 risulta favorevole per i cittadini in quanto per il periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 vengono applicate le tariffe relative al 2° anno della concessione;

Ritenuto conseguentemente di accogliere la richiesta dalla D.E.N.I. s.r.l. in ordine all'entrata in vigore dei suddetti adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2026;

Preso atto che, in conseguenza dei suddetti aggiornamenti e della data di entrata in vigore degli stessi, a partire dall'anno 2026, il canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Genova entro il 15 febbraio dell'anno successivo, pari al 18,75% della tariffa netta per ciascun abbonamento annuale per punto luce oltre IVA ai sensi dell'art. 32 comma 8 del contratto rep. N. 17936, passa da Euro 3,02 ad Euro 3,06 oltre IVA a punto luce, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti;

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Irma Fassone, Responsabile della Concessione e Responsabile del Procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 la quale provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa né l'accertamento di entrate e che pertanto non è necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di adeguare ai sensi dell'art. 32, comma 5 del contratto rep. N. 17936 le tariffe dei contributi di allacciamento e di abbonamento annuale per la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini nella misura dell'1,21%, che pertanto sono così aggiornate:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: da Euro 223,42 oltre IVA ad Euro 226,12 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: da Euro 16,10 oltre IVA ad Euro 16,29 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: da Euro 20,13 oltre IVA ad Euro 20,37 oltre IVA;
- servizio a tariffa di abbonamento annuale a punto luce: da Euro 16,10 oltre IVA ad Euro 16,29 oltre IVA annuale;

2) di stabilire che l'adeguamento delle tariffe di cui al precedente punto 1) avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026 e che, pertanto, le tariffe adeguate verranno applicata a partire da detta data;

3) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente ai sensi

dell'art. 20 D. Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(FASSONE IRMA)



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 31/10/2025

ATTO N. DGC 202

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprieta' delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2026.

Presiede: il Sindaco Silvia Salis

Assiste: il Vice Segretario Cinzia Marino, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	SALIS SILVIA	SINDACO	P
2.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	VICESINDACO	A
3.	BEGHIN TIZIANA	ASSESSORA	P
4.	BRUZZONE RITA	ASSESSORA	P
5.	COPPOLA FRANCESCA	ASSESSORA	A
6.	FERRANTE MASSIMO	ASSESSORE	A
7.	LODI CRISTINA	ASSESSORA	P

8.	MONTANARI GIACOMO	ASSESSORE	P
9.	PATRONE DAVIDE	ASSESSORE	P
10.	PERICU SILVIA	ASSESSORA	P
11.	ROBOTTI EMILIO	ASSESSORE	P
12.	VISCOGLIOSI ARIANNA	ASSESSORA	P

Su proposta dell'Assessore alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, Patrimonio, Decentramento Amministrativo, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, Davide Patrone.

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera B, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo i prezzi di cessione;
- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2025 la Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 24/10/2024;
- che al riguardo, si conferma per l'anno 2026, che i seguenti piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana:

1. il PEEP (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) di Begato è interessato dai seguenti interventi:

- recupero e riqualificazione energetica del civico 11 di via Cechov;
- riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli immobili siti in via Sbarbaro civici 3/5/7/9/11 e via Brocchi civici 13-16-18;
- recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
- riqualificazione del quartiere post-demolizione nell'ambito del finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede la costruzione di nuovi immobili con finalità sia abitative che sociali, oltre ad una serie di interventi di sistemazione delle aree esterne da destinare a spazi sportivi, ludico ricreativi e collegamenti pedonali;
- protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

2. nei Piani di Zona di Prà Voltri sono individuati i seguenti interventi:

- programmi di ristrutturazione e rigenerazione attraverso i finanziamenti "Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare" di cui all'art.1 della Legge n.160/2019 sia per il recupero di alloggi che di spazi esterni ludico ricreativi;
- riqualificazione energetica di diversi altri civici del quartiere nell'ambito del programma di efficientamento energetico di edifici del patrimonio comunale di ERP promosso da ARTE (azienda regionale territoriale per l'edilizia), ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L.

- recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
- protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

3. nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruente di finanziamenti europei, regionali, e comunali volti:

- alla riqualificazione degli edifici residenziali (coperture e facciate) e di nuove pertinenze (cantine, magazzini e posti moto);
 - recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
 - protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;
4. nel PEEP di Sant'Eusebio è ancora da definire un intervento di riassetto delle aree esterne, ricomprese nel programma di riqualificazione urbana, adiacenti agli alloggi protetti di recente realizzazione.

Premesso inoltre che:

- la variante generale del settore abitativo con adeguamento del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007, ha individuato ambiti di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) nei quali procedere alla realizzazione di alloggi, nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova;
- con l'approvazione del P.U.C. adottato con DCC n. 8 del 4/3/2015, concluso con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore il 3/12/2015, le aree di cui sopra sono state definite all'art. 17 delle Norme Generali punto 3.7 "Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S" e sono soggette alle relative Norme speciali di cui all'art. 25;

Considerato:

- che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP, ad eccezione di quelle aree già dichiarate inservibili con specifici atti della Giunta Comunale;

- che per l'anno 2026 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, sono determinati mediante aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale 137 del 24/10/2024 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri euro 16,72
- zona di Pegli euro 25,98

- zona di Begato Settore 1, 2, 3 euro 18,15
- zona di Begato settore 9 euro 16,72
- zona di S. Eusebio euro 20,97
- zona di Quarto euro 27,92
- che i suddetti prezzi verranno incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi, valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;
- che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, ammontano, per l'anno 2026:
 - ad euro 394,69 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
 - ad euro 193,12 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

Preso atto:

- che si possono riconfermare per l'anno 2026 i PEEP per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle aree di proprietà comunale, ricomprese nelle zone di Prà–Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto, residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano, previa verifica della possibile destinazione ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa, quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc;
- che si può riconfermare per l'anno 2026, qualora sia consentita la localizzazione di ulteriori interventi di ERP nell'ambito dei suddetti PEEP, la possibilità di cedere in diritto di proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie le aree ricomprese nelle zone di Prà–Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto;
- che si può riconfermare per l'anno 2026 l'ulteriore possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e s.m.i., in particolare l'art. 48, “Competenze delle Giunte”;
- il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione” (T.U.P.I.) e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990, sul “Procedimento amministrativo”;

Visti inoltre:

- il vigente Statuto del Comune di Genova, in particolare l'art. 47, “Le competenze della giunta”;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ciserchia Francesco, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico -finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di confermare l'interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, previa verifica della possibile destinazione ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa;

2) di confermare per l'anno 2026, qualora sia consentita la localizzazione di ulteriori interventi di ERP nell'ambito dei suddetti PEEP, la possibilità di cedere in diritto di proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie le aree ricomprese nelle zone di Prà-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto;

3) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al primo punto, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo alle condizioni esplicitate in premessa;

4) di confermare per l'anno 2026 l'ulteriore possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

5) di determinare per l'anno 2026 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 137 del 24.10.2024 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri euro 16,72
- zona di Pegli euro 25,98
- zona di Begato Settore 1, 2, 3 euro 18,15
- zona di Begato settore 9 euro 16,72
- zona di S. Eusebio euro 20,97
- zona di Quarto euro 27,92

6) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi, valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;


7) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, ammontano, per l'anno 2026:

- ad euro 394,69 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
- ad euro 193,12 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

8) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
Silvia Salis
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO
Cinzia Marino
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
179 N. 283 / 2025 DEL 20/10/2025 AD OGGETTO:

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprieta' delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2026.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000.

31/10/2025

Il Dirigente
Dott. Giovanni Chiappe

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	283 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprieta' delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2026.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

--	--	--	--	--	--

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d)
compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
AGGIORNAMENTO INDICI ISTAT – COSTI DI COSTRUZIONE

IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Chiappe



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
179 N. 283 / 2025 DEL 20/10/2025 AD OGGETTO:

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprieta' delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2026.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

31/10/2025

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA
DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/11/2025

ATTO N. DCC 66

REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI

Presiede: il Presidente Claudio Villa

Assiste: il Segretario Generale Pasquale Criscuolo, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Cinzia Marino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	VILLA CLAUDIO	PRESIDENTE	P
2.	SALIS SILVIA	SINDACA	P
3.	ALFONSO DONATELLA ANITA	CONSIGLIERA	P
4.	AVVENENTE MAURO	CONSIGLIERE	P
5.	BEVILACQUA ALESSIO	CONSIGLIERE	P
6.	BIANCHI ALESSANDRA	CONSIGLIERA	P
7.	BORDILLI PAOLA	CONSIGLIERA	P
8.	BRUZZONE FILIPPO	CONSIGLIERE	A
9.	CANESEA CERCHI VITTORIA	CONSIGLIERA	A
10.	CAPUTO MARTINA	CONSIGLIERA	P

11.	CARAFFINI MARIO	CONSIGLIERE	P
12.	CASINI MARCO	CONSIGLIERE	P
13.	CAVO ILARIA	CONSIGLIERA	A
14.	CENTOFANTI MARIA LUISA	CONSIGLIERA	P
15.	CHIAROTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
16.	FALCONE VINCENZO	CONSIGLIERE	P
17.	FALTERI DAVIDE	CONSIGLIERE	A
18.	FINOCCHIO SERENA	CONSIGLIERA	P
19.	FRIGERIO ENRICO	CONSIGLIERE	P
20.	GAMBINO SERGIO	CONSIGLIERE	P
21.	GANDOLFO NICHOLAS	VICEPRESIDENTE	P
22.	GARZARELLI LORENZO	CONSIGLIERE	P
23.	GHIO FRANCESCA	VICEPRESIDENTE	P
24.	GREGORIO FABIO	CONSIGLIERE	P
25.	KAABOUR SI MOHAMED	CONSIGLIERE	P
26.	MACCAGNO PAOLA	CONSIGLIERA	P
27.	MARANGONI EDOARDO	CONSIGLIERE	P
28.	MARESCA FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
29.	MASCIA MARIO	CONSIGLIERE	P
30.	MESMAEKER MARCO	CONSIGLIERE	P
31.	ORLANDO ANNA	CONSIGLIERA	P
32.	PELLERANO LORENZO	CONSIGLIERE	P
33.	PICIOCCHI PIETRO	CONSIGLIERE	P

34.	ROMEO MASSIMO	CONSIGLIERE	P
35.	RUSSO MONICA	CONSIGLIERA	P
36.	SICIGNANO LAURA	CONSIGLIERA	A
37.	STUPPIA ROSANNA	CONSIGLIERA	P
38.	TASSARA SARA	CONSIGLIERA	P
39.	VACALEBRE VALERIANO	CONSIGLIERE	P
40.	VASSALLO ENRICO	CONSIGLIERE	P
41.	VENTURINI ERIKA	CONSIGLIERA	P

Sono presenti (P) e assenti (A) gli Assessori:

1.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	Vicesindaco	P
2.	FERRANTE MASSIMO	Assessore	P
3.	MONTANARI GIACOMO	Assessore	P
4.	PATRONE DAVIDE	Assessore	P
5.	ROBOTTI EMILIO	Assessore	P
6.	BEGHIN TIZIANA	Assessora	A
7.	BRUZZONE RITA	Assessora	P
8.	COPPOLA FRANCESCA	Assessora	P
9.	LODI CRISTINA	Assessora	P
10.	PERICU SILVIA	Assessora	P
11.	VISCOGLIOSI ARIANNA	Assessora	P

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 23 del 17 luglio 2025;

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone quindi in votazione, mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei Consiglieri Marangoni, Maccagno, Vacalebre, gli emendamenti di seguito riportati.

(omissis)

E2 proposto dalla Consigliera Donatella Alfonso (Partito Democratico)

"Nel testo della delibera nella pagina 3

Considerato che.....

Dopo il punto 5 inserire il seguente ulteriore punto:

I Musei Civici organizzano periodicamente mostre temporanee, alcune delle quali di livello artistico e culturale particolarmente elevato, e pertanto si ritiene opportuno prevedere per tali mostre una tariffa e una bigliettazione separate da quella relativa all'ingresso del Museo;

A pagina 4 nel dispositivo, dopo il punto 1, aggiungere il punto 1 bis:

Di prevedere che in caso di organizzazione di mostre temporanee di particolare rilevanza, sia possibile applicare una tariffa separata, quantificata di volta in volta sulla base di criteri di richiamo anche a livello nazionale e internazionale, per valore artistico e visibilità".

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaca Salis, i Consiglieri Alfonso, Avvenente, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Caputo, Caraffini, Casini, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Kaabour, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmaeker, Orlando, Pellerano, Piciocchi, Romeo; Russo, Stuppia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini, Villa, in numero di 37.

Esito della votazione: emendamento approvato con 22 voti favorevoli (Sindaca Salis Alfonso, Caputo, Caraffini, Casini, Centofanti, Chiarotti, Finocchio, Frigerio, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Kaabour, Maccagno, Marangoni, Mesmaeker, Romeo, Russo, Tassara, Vassallo, Venturini, Villa) e 15 voti contrari (Avvenente, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Falcone, Falteri, Gambino, Gandolfo, Maresca, Mascia, Orlando, Pellerano, Piciocchi, Stuppia, Vacalebre).

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo, con l'allegato parte integrante, di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali Giacomo Montanari;

Visti:

- l'art 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che consente ai Comuni di approvare le tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce ai Comuni autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 42 del citato Testo Unico che pone in capo al Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe;
- art 1, comma 169 della Legge Finanziaria n. 297/2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette tariffe hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 2 lettera g) che recita: «Il Comune [...] promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità»;

Visti inoltre:

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38/2004 "Adeguamento del regime tariffario dei Musei Civici Genovesi" e n.14/2008 "Rimodulazione di alcune tariffe di ingresso ai Civici Musei" con le quali sono state istituite e aggiornate, tra le altre, anche le tariffe di ingresso ad alcuni Civici Musei;
- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 345/2012 e n. 201/2016 con le quali sono state adeguate le tariffe di ingresso ad alcuni civici musei;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2024 con la quale sono state istituite e/o ridefinite gratuità e riduzioni per l'accesso ai Civici Musei, e sono state adeguate le tariffe per le visite guidate effettuate all'interno dei Musei di Strada Nuova e Castello d'Albertis;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31 luglio 2024, in particolare l'Obiettivo strategico 05.02 "LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA", finalizzato ad affermare il ruolo della città all'interno di un clima culturale fortemente identitario che generi valore sociale per la comunità;
- il Piano Triennale della Cultura 2023-2026, "Futuro in cultura: l'eccezionale nel quotidiano", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23 marzo 2023, il quale, in continuità con gli obiettivi sopra descritti, si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e artistico di Genova perseguitando una strategia che intende la cultura come componente strutturale della comunità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024, e ss.mm.ii., con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che:

- in virtù della loro attrattività e centralità nel panorama culturale cittadino i Musei Civici hanno registrato, negli ultimi anni, un progressivo incremento dei visitatori dovuto anche alla qualità dell'offerta culturale complessiva e al prestigio delle collezioni;
- la qualità dell'offerta e la rilevanza culturale delle collezioni presenti in particolare in alcuni Musei di fama non soltanto nazionale ma altresì internazionale sono cresciute negli ultimi anni anche grazie ad alcune rilevanti acquisizioni di opere, interventi di restauro, nonché interventi di riqualificazione degli edifici che ospitano le collezioni;

Considerato che:

- nell'ottica dell'individuazione di una strategia complessiva è opportuna una revisione del sistema tariffario ai fini del perseguitamento di una gestione maggiormente integrata dei servizi museali, propedeutica a garantire una più efficiente organizzazione dell'offerta complessiva, una valorizzazione maggiormente unitaria del patrimonio culturale e un accesso semplificato e trasparente da parte dei visitatori;

- le tariffe di ingresso ad alcuni Musei Civici, ad oggi in vigore, invariate da ormai circa 10 anni, e pertanto in alcuni casi di importo davvero limitato, non sembrano dare il giusto valore all'importanza delle opere in essi contenute, rendendosi pertanto opportuna l'adozione di tariffe più elevate;
- in tale prospettiva, nell'ambito del sistema museale sono presenti Musei che svolgono prevalentemente attività scientifica, e di divulgazione e promozione storico-culturale, in particolare nei confronti delle scuole (Museo del Risorgimento e Museo di Archeologia Ligure), nei quali il numero di accessi di pubblico generico pagante non è particolarmente rilevante, e i cui introiti relativi alla bigliettazione risultano pertanto scarsamente significativi, tanto da rendere opportuna (anche in una valutazione costi-benefici) l'applicazione della gratuità per tutti i visitatori;
- inoltre alcuni Musei (ad esempio il Museo di Sant'Agostino e i 4 Musei siti nella Delegazione di Nervi), attualmente scarsamente visitati, potrebbero trarre vantaggio, dal punto di vista dell'incremento dei visitatori, dall'istituzione di biglietti cumulativi, in modo che Musei più attrattivi svolgano una funzione di traino nei confronti di Musei meno attrattivi (biglietto cumulativo Musei di Strada Nuova + Museo di Sant'Agostino), ovvero Musei che singolarmente avrebbero scarsa probabilità di costituire meta di visita, potrebbero incrementare gli accessi integrando le visite in virtù di una omogeneità dal punto di vista contenutistico e anche territoriale;
- il Museo di Arte Contemporanea Villa Croce si caratterizza prevalentemente come sede espositiva per mostre temporanee, disponendo di una collezione permanente non particolarmente ampia, sebbene rilevante per i contenuti, e pertanto si ritiene opportuno disporre la gratuità per la visita della collezione permanente, concentrando gli introiti da bigliettazione sulle molte mostre temporanee anche di notevole prestigio che vengono organizzate nel corso dell'anno;
- i Musei Civici organizzano periodicamente mostre temporanee, alcune delle quali di livello artistico e culturale particolarmente elevato, e pertanto si ritiene opportuno prevedere per tali mostre una tariffa e una bigliettazione separate da quella relativa all'ingresso del Museo;
- infine, un adeguamento delle tariffe di ingresso alle strutture civiche museali, che tenga conto dell'entità numerica e di valore del patrimonio custodito, contribuirebbe al mantenimento degli standard di qualità dei servizi offerti e di conseguenza della soddisfazione dell'utenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno ridefinire il quadro tariffario relativo agli ingressi nei Musei Civici afferenti alla Direzione Musei, come riepilogato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2024 e descritte nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore della Direzione Musei Dott.ssa Simonetta Barboni, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di approvare la revisione del sistema tariffario in sostituzione di tutti i precedenti provvedimenti, relativamente a Civici Musei, come indicato nell'allegato A) e nell'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 1 bis. di prevedere che, in caso di organizzazione di mostre temporanee di particolare rilevanza, sia possibile applicare una tariffa separata, quantificata di volta in volta sulla base di criteri di richiamo, anche a livello nazionale e internazionale, per valore artistico e visibilità;
2. di stabilire che i Direttori dell'Area Politiche Culturali e della Direzione Musei possano procedere con provvedimenti dirigenziali all'aggiornamento annuale delle tariffe in base all'indice ISTAT;
3. di dare atto che la decorrenza delle previsioni di cui ai punti precedenti è fissata al 1° gennaio 2026.

Presenti	n. 36	
Votanti	n. 36	
Voti favorevoli	n. 22	Alfonso Donatella Anita, Caputo Martina, Caraffini Mario, Casini Marco, Centofanti Maria Luisa, Chiarotti Claudio, Finocchio Serena, Frigerio Enrico, Garzarelli Lorenzo, Ghio Francesca, Gregorio Fabio, Kaabour Si Mohamed, Maccagno Paola, Marangoni Edoardo, Mesmaeker Marco, Romeo Massimo, Russo Monica, Salis Silvia, Tassara Sara, Vassallo Enrico, Venturini Erika, Villa Claudio
Voti contrari	n. 14	Avvenente Mauro, Bevilacqua Alessio, Bianchi Alessandra, Bordilli Paola, Falcone Vincenzo, Gambino Sergio, Gandolfo Nicholas, Marasca Francesco, Mascia Mario, Orlando Anna, Pellegrano Lorenzo, Piocchi Pietro, Stuppi Rosanna, Vacalubre Valeriano
Astenuti	n. 0	

Presenti non votanti (PNV)	n. 0	
----------------------------	------	--

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

IL PRESIDENTE

Claudio Villa
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

338 Direzione Musei	PDL 184 DEL 14/07/2025
--	-------------------------------

OGGETTO:

REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A_TARIFFE_MUSEI
ALLEGATO B_ELENCO RIDUZIONI E GRATUITA'

Per il Direttore Musei Simonetta Barboni
Il Direttore di Area Politiche Culturali Gloria
Piaggio

ALL. A)


MUSEO	TARIFFA ATTUALMENTE APPLICATA intero/ridotto	PROPOSTA intero/ridotto
MUSEI DI STRADA NUOVA	€ 9 / € 7	PREVISTA SOLO TARIFFA CUMULATIVA STRADA NUOVA+S.AGOSTINO
MUSEI DI STRADA NUOVA + MUSEO DI SANT'AGOSTINO	TARIFFA CUMULATIVA NON PREVISTA	€ 14 / € 9
MUSEO DI SANT'AGOSTINO	€ 5 / € 3	€ 9 / € 6
CASTELLO D'ALBERTIS - MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO	€ 6 / € 4,5	€ 9 / € 6
MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA	€ 5 / € 3	€ 9 / € 6
MUSEO D'ARTE ORIENTALE E. CHIOPPONE	€ 5 / € 3	€ 9 / € 6
MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA VILLA CROCE	€ 5 / € 3	€ 9 / € 6*
MUCE - MUSEO CERTOSA DI GENOVA	€ 5 / € 3	€ 5 / € 3
MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE	€ 5 / € 3	GRATUITO
MUSEO DEL RISORGIMENTO - CASA MAZZINI	€ 5 / € 3	GRATUITO
MUSEO WOLFSONIANA	€ 5 / € 4	PREVISTA SOLO TARIFFA CUMULATIVA € 14 / € 9
GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA	€ 6 / € 5	
VILLA GIANNETTINO LUXORO	€ 5 / € 3	
MUSEO DELLE RACCOLTE FRUGONE	€ 5 / € 3	

* tariffa di ingresso prevista in presenza di mostre temporanee; in assenza di mostre ingresso gratuito

ALLEGATO B

GRATUITA' E AGEVOLAZIONI CIVICI MUSEI		
	SITUAZIONE ATTUALE	PROPOSTA
fino al compimento dei 18 ANNI	GRATIS solo cittadini UE	GRATIS per TUTTI
OVER 65	RIDOTTO solo cittadini UE	RIDOTTO TUTTI
DOMENICHE PER I RESIDENTI	GRATIS TUTTE LE DOMENICHE RESIDENTI GENOVA	GRATIS TUTTE LE DOMENICHE RESIDENTI CITTA' METROPOLITANA
DISABILI	RIDOTTO	GRATIS
ACCOMPAGNATORE DISABILI	GRATIS	GRATIS
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI/AZIENDE	RIDOTTO	RIDOTTO
GIORNALISTI/GUIDE TURISTICHE/SOCI ICOM	GRATIS (giornalisti solo italiani)	GRATIS (giornalisti anche stranieri)
INTERPRETI TURISTICI DELL'UE (QUANTO OCCORRA LA LORO OPERA A FIANCO DELLE GUIDA)	NON PREVISTO	GRATIS
INSEGNANTI CON CARD SCUOLA	GRATIS	GRATIS
Docenti e studenti iscritti al Dipartimento architettura e design della Scuola Politecnica, alla Scuola di Scienze Umanistiche, al Dipartimento scienze della formazione della Scuola di Scienze Sociali, all'Accademia Ligustica	GRATIS	GRATIS
Partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni, eventi realizzati o promossi dalla C.A. di particolare rilievo	GRATIS/RIDOTTO	GRATIS/RIDOTTO
dal compimento dei 18 e fino al compimento dei 26 anni	NON PREVISTO	2 € TUTTI I MUSEI
ULTIMA FASCIA ORARIA PRIMA DELLA CHIUSURA MUSEI	NON PREVISTO	GRATIS PER TUTTI I RESIDENTI IN CITTA' METROPOLITANA
Soggetti che fanno richiesta di ingresso per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze	NON PREVISTO	GRATIS

Gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'UE, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione	GRATIS	GRATIS
Soggetti pubblici o privati che acquistano più di 50 biglietti	RIDOTTO	RIDOTTO
Docenti e studenti iscritti al Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	GRATUITO AL SOLO MUSEO DORIA	GRATUITO AL SOLO MUSEO DORIA



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
338 N. 184 / 2025 DEL 14/07/2025 AD OGGETTO:

REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

16/07/2025

Per il Direttore Musei Simonetta Barboni
Il Direttore di Area Politiche Culturali Gloria Piaggio

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	184 / 2025
OGGETTO:	REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Per il Direttore Musei Simonetta Barboni
Il Direttore di Area Politiche Culturali Gloria Piaggio



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
338 N. 184 / 2025 DEL 14/07/2025 AD OGGETTO:

REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI CIVICI MUSEI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/07/2025

Il Dirigente Responsabile
DOTT. GIUSEPPE MATERESE

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA
DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/11/2025

ATTO N. DCC 67

ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

Presiede: il Presidente Claudio Villa

Assiste: il Segretario Generale Pasquale Criscuolo, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Cinzia Marino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	VILLA CLAUDIO	PRESIDENTE	P
2.	SALIS SILVIA	SINDACA	P
3.	ALFONSO DONATELLA ANITA	CONSIGLIERA	P
4.	AVVENENTE MAURO	CONSIGLIERE	P
5.	BEVILACQUA ALESSIO	CONSIGLIERE	P
6.	BIANCHI ALESSANDRA	CONSIGLIERA	P
7.	BORDILLI PAOLA	CONSIGLIERA	P
8.	BRUZZONE FILIPPO	CONSIGLIERE	A
9.	CANESEA CERCHI VITTORIA	CONSIGLIERA	A
10.	CAPUTO MARTINA	CONSIGLIERA	P

11.	CARAFFINI MARIO	CONSIGLIERE	P
12.	CASINI MARCO	CONSIGLIERE	P
13.	CAVO ILARIA	CONSIGLIERA	A
14.	CENTOFANTI MARIA LUISA	CONSIGLIERA	P
15.	CHIAROTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
16.	FALCONE VINCENZO	CONSIGLIERE	P
17.	FALTERI DAVIDE	CONSIGLIERE	A
18.	FINOCCHIO SERENA	CONSIGLIERA	P
19.	FRIGERIO ENRICO	CONSIGLIERE	P
20.	GAMBINO SERGIO	CONSIGLIERE	P
21.	GANDOLFO NICHOLAS	VICEPRESIDENTE	P
22.	GARZARELLI LORENZO	CONSIGLIERE	P
23.	GHIO FRANCESCA	VICEPRESIDENTE	P
24.	GREGORIO FABIO	CONSIGLIERE	P
25.	KAABOUR SI MOHAMED	CONSIGLIERE	P
26.	MACCAGNO PAOLA	CONSIGLIERA	P
27.	MARANGONI EDOARDO	CONSIGLIERE	P
28.	MARESCA FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
29.	MASCIA MARIO	CONSIGLIERE	A
30.	MESMAEKER MARCO	CONSIGLIERE	P
31.	ORLANDO ANNA	CONSIGLIERA	P
32.	PELLERANO LORENZO	CONSIGLIERE	A
33.	PICIOCCHI PIETRO	CONSIGLIERE	A

34.	ROMEO MASSIMO	CONSIGLIERE	P
35.	RUSSO MONICA	CONSIGLIERA	P
36.	SICIGNANO LAURA	CONSIGLIERA	A
37.	STUPPIA ROSANNA	CONSIGLIERA	P
38.	TASSARA SARA	CONSIGLIERA	P
39.	VACALEBRE VALERIANO	CONSIGLIERE	P
40.	VASSALLO ENRICO	CONSIGLIERE	A
41.	VENTURINI ERIKA	CONSIGLIERA	P

Sono presenti (P) e assenti (A) gli Assessori:

1.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	Vicesindaco	P
2.	FERRANTE MASSIMO	Assessore	P
3.	MONTANARI GIACOMO	Assessore	P
4.	PATRONE DAVIDE	Assessore	P
5.	ROBOTTI EMILIO	Assessore	P
6.	BEGHIN TIZIANA	Assessora	A
7.	BRUZZONE RITA	Assessora	P
8.	COPPOLA FRANCESCA	Assessora	P
9.	LODI CRISTINA	Assessora	P
10.	PERICU SILVIA	Assessora	P
11.	VISCOGLIOSI ARIANNA	Assessora	P

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 41 del 31 ottobre 2025.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone quindi in votazione, mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei Consiglieri Marangoni, Maccagno, Vacalebre, l'emendamento di seguito riportato.

E1 proposto dai Consiglieri Ilaria Cavo, Vincenzo Falcone, Lorenzo Pellerano (Gruppo Noi Moderati – Orgoglio Genova)

"Omissis

Si propone:

- *di inserire all'interno dell'Allegato 1) della delibera n. PGC 41/2025 la seguente nuova categoria: "Genova Museum Card Annuale – Residenti nel Comune di Genova"*

Tariffa: € 50,00

- *La tariffa agevolata è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Genova e Città metropolitana, previa esibizione di idonea documentazione attestante la residenza;*
- *La decorrenza della tariffa agevolata è fissata al 1° gennaio 2026;*
- *La presente modifica si integra con le altre tariffe previste dalla delibera senza alterarne le disposizioni;*
- *La tabella aggiornata delle tariffe dopo emendamento sarà la seguente:*

TIPOLOGIA CARD	TARIFFA ATTUALE	TARIFFA PROPOSTA	TARIFFA EMENDATA
<i>Genova Museum Card 24 ore</i>	15€	24€	24€
<i>Genova Museum Card 48 ore</i>	25€	45€	45€
<i>Genova Museum Card Annuale</i>	50€	60€	60€
<i>Genova Museum Card Annuale-Residenti Genova</i>	<i>non prevista</i>	<i>non prevista</i>	50€
<i>Genova Museum Card Annuale Studenti</i>	25€	25€	25€
<i>Card Scuole</i>	<i>Gratuita</i>	<i>Gratuita</i>	<i>Gratuita</i>

di demandare alla Direzione Musei e all'Area Politiche Culturali l'adeguamento degli atti consequenti."

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaca Salis, i Consiglieri: Alfonso, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Caputo, Caraffini, Casini, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Finocchio,

Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Kaabour, Maccagno, Marangoni, Mesmaeker, Orlando, Pellerano, Romeo, Russo, Stuppia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini, Villa, in numero di 32.

Esito della votazione: emendamento approvato all'unanimità con 32 voti favorevoli (Sindaca Salis, Alfonso, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Caputo, Caraffini, Casini, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Kaabour, Maccagno, Marangoni, Mesmaeker, Orlando, Pellerano, Romeo, Russo, Stuppia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini, Villa).

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo, con l'allegrato parte integrante, di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali Giacomo Montanari;

Visti:

- l'art 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che consente ai Comuni di approvare le tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce ai Comuni autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 42 del citato Testo Unico che pone in capo al Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe;
- l'art 1, comma 169 della Legge Finanziaria n. 297/2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette tariffe hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 2 lettera g) che recita: «Il Comune [...] promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità»;

Viste inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 17 febbraio 2000 con la quale è stata istituita una tessera o Card di ingresso ai Musei civici, articolata in differenti tipologie con tariffe diverse;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201/2016 con la quale sono state adeguate le tariffe delle diverse tipologie di Card Musei;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2024 con la quale sono state istituite e/o ridefinite gratuità e riduzioni per l'accesso ai Civici Musei, e sono state adeguate le tariffe per le visite guidate effettuate all'interno dei Musei di Strada Nuova e Castello d'Albertis;
- la Proposta di Giunta al Consiglio n. 23 del 17/07/2025 con la quale è stata approvata la revisione del sistema tariffario dei Civici Musei;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31 luglio 2024, in particolare l'Obiettivo strategico 05.02 "LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA", finalizzato ad affermare il ruolo della città all'interno di un clima culturale fortemente identitario che generi valore sociale per la comunità;
- il Piano Triennale della Cultura 2023-2026, "Futuro in cultura: l'eccezionale nel quotidiano", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23 marzo 2023, il quale, in continuità con gli obiettivi sopra descritti, si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio

culturale e artistico di Genova perseguiendo una strategia che intende la cultura come componente strutturale della comunità;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024, e ss.mm.ii., con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che:

- il sistema tariffario museale è attualmente disciplinato da una pluralità di provvedimenti susseguitisi nel tempo, che hanno determinato una marcata frammentazione normativa. È pertanto volontà della Direzione Musei procedere a una razionalizzazione complessiva, con l'obiettivo di uniformare la disciplina in materia e, al contempo, introdurre nuovi prodotti finalizzati a valorizzare e accrescere l'attrattività dell'intera rete museale cittadina;
- a tal fine, nel corso del 2024 e del 2025, sono stati adottati tre importanti provvedimenti:
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 28/11/2024 con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe di locazione spazi e alla riformulazione dell'elenco delle riduzioni e delle gratuità per l'accesso ai Civici Musei conformatosi anche a quanto previsto a livello nazionale, come riportato nell'allegato A) parte integrante del provvedimento citato, a corredo del presente provvedimento;
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 28/11/2024 con la quale sono state introdotte nei Civici Musei, per la prima volta, le Membership Card in via sperimentale al Museo di Arte Orientale "E. Chiossone";
 - la Proposta di Giunta al Consiglio n. 23 del 17/07/2025, con la quale la Giunta ha proposto, a partire dal 01 gennaio 2026, la revisione delle tariffe di ingresso ai Civici Musei in sostituzione di tutti i precedenti provvedimenti in materia, come indicato nell'allegato B), parte integrante del provvedimento citato a corredo del presente provvedimento;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del 17 febbraio 2000, n. 206, è stata istituita una tessera o Card di ingresso ai Musei civici, articolata in differenti tipologie, con estensione anche ai Musei statali e privati, valida per l'ingresso in tutti i musei della città, allo scopo di promuovere e migliorare la qualità dell'offerta culturale cittadina e la valorizzazione delle collezioni e degli istituti culturali genovesi e, con successivo accordo, è stata istituita la Card Musei integrata con il Trasporto Pubblico Locale concessionato ad A.M.T.;
- ad oggi esistono diverse tipologie di Card:
 - v. le Genova Museum Card 24h e 48h sono biglietti unici, validi rispettivamente 24 e 48 ore, che permettono di accedere ai musei cittadini e comprendono l'utilizzo gratuito della rete di trasporto pubblica urbana AMT (bus, metro, ascensori, funicolari) a partire dal giorno e ora di inizio validità del biglietto e per le 24/48 ore successive;
 - vi. la Genova Museum Card Annuale e Genova Museum Card Annuale Studenti sono biglietti unici, validi un anno dalla loro attivazione, che permettono di accedere ai musei cittadini;
 - vii. la Card Scuole è la Card rivolta a tutti i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Genova per accedere ai musei e alle strutture aderenti, quale strumento per la conoscenza del patrimonio culturale cittadino e la progettazione di attività educative rivolte a bambini e ragazzi;
- al circuito Genova Museum Card appartengono i seguenti Musei Civici gestiti direttamente o sulla base di contratti con terzi: Museo di Archeologia Ligure; Museo d'Arte Orientale E. Chiossone; Museo del Risorgimento; MUCE- Museo di Certosa; Civiche Raccolte Frugone; Galleria di Arte Moderna; Museo di Sant'Agostino; Museo di Arte Contemporanea Villa Croce; Museo di Storia Naturale "Giacomo Doria"; Museo Wolfsoniana; Musei di Strada Nuova; Galata Museo del Mare; Museo Emigrazione Italiana; Castello d'Albertis - Museo delle Culture del Mondo; Casa di Colombo e Torri di Porta Soprana; Lanterna di Genova. Parco, Museo e Torre;

- annualmente, la Direzione Musei propone la sottoscrizione di accordi commerciali annuali, oltre che ad A.M.T., ai seguenti musei cittadini appartenenti a soggetti pubblici e privati per la partecipazione al sistema della Genova Museum Card:
- Musei Statali: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; Museo di Palazzo Reale;
- Musei in convenzione con la Curia Arcivescovile: Museo Diocesano e Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo;
- Musei Privati: Museo Palazzo del Principe,
- Musei ad accesso gratuito: Via Del Campo 29 R, Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo della Chimica, Museo Biblioteca dell'Attore, Museo dei Cappuccini, Museo Ebraico;
- parte degli incassi derivanti dalla gestione delle Genova Museum Card saranno utilizzati per coprire le quote da redistribuire ad A.M.T. e alle strutture per i singoli ingressi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2016, oltre a confermare la gratuità per la Card Scuole, ha adeguato le tariffe delle Card Museali come segue:
 - v. Genova Museum Card 24 hr € 15.00
 - vi. Genova Museum Card 48 hr € 25.00
 - vii. Card Annuale € 50.00
 - viii. Card Annuale Studenti € 25.00

Dato atto che:

- le tariffe delle Card ad oggi in vigore non hanno mai subito variazioni rispetto a quanto fissato a suo tempo dalla suddetta DGC n. 30/2016 e non sembrano riflettere adeguatamente il valore e l'importanza delle collezioni del sistema civico Museale;
- in virtù degli incrementi tariffari previsti sugli ingressi singoli previsti a decorrere dal 01 gennaio 2026, ai sensi della sopracitata Proposta di Giunta Comunale n. 23 del 17/07/2025, le attuali tariffe delle Genova Museum Card non risulterebbero più adeguate, rendendo pertanto necessaria una revisione delle tariffe, al fine di garantirne la congruità rispetto al nuovo sistema tariffario e mantenere la sua attrattività per i visitatori;
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di facilitare l'accesso e la partecipazione dei cittadini residenti alla vita museale, anche mediante l'adozione di formule di riduzione tariffaria fino, eventualmente, alla gratuità per specifiche categorie. Al contrario, si prevede la possibilità di applicare un maggiore contributo per i visitatori che accedono ai Musei a fini turistici;

Ritenuto pertanto opportuno, come indicato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028:

1. procedere all'aggiornamento delle tariffe delle Genova Museum Card 24hr e 48hr;
2. procedere a un lieve aumento della tariffa della Genova Museum Card Annuale e lasciare invariate la tariffa della Genova Museum Card Annuale Studenti a € 25.00 in quanto maggiormente utilizzate dai cittadini residenti;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Luca Dellepiane, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d.lgs. 267/2000 s.m.i;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di approvare la revisione delle tariffe relative alle Genova Museum Card 24 hr, 48 hr e annuale, come indicato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la decorrenza delle previsioni di cui ai punti precedenti è fissata al 1° gennaio 2026;
3. di demandare alla Direzione Musei e all'Area Politiche Culturali l'adeguamento degli atti conseguenti;
4. di stabilire che i Direttori dell'Area Politiche Culturali e della Direzione Musei possano procedere con provvedimenti dirigenziali all'aggiornamento annuale delle tariffe in base all'indice ISTAT.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Marangoni, Maccagno, Vacalebre, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 32	
Votanti	n. 32	
Voti favorevoli	n. 21	Alfonso Donatella Anita, Caputo Martina, Caraffini Mario, Casini Marco, Centofanti Maria Luisa, Chiarotti Claudio, Finocchio Serena, Frigerio Enrico, Garzarelli Lorenzo, Ghio Francesca, Gregorio Fabio, Kaabour Si Mohamed, Maccagno Paola, Marangoni Edoardo, Mesmaeker Marco, Romeo Massimo, Russo Monica, Salis Silvia, Tassara Sara, Venturini Erika, Villa Claudio
Voti contrari	n. 11	Avvenente Mauro, Bevilacqua Alessio, Bianchi Alessandra, Bordilli Paola, Falcone Vincenzo, Gambino Sergio, Gandolfo Nicholas, Marasca Francesco, Orlando Anna, Stuppi Rosanna, Vacalebre Valeriano
Astenuti	n. 0	

Presenti non votanti (PNV)	n. 0	
----------------------------	------	--

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

IL PRESIDENTE

Claudio Villa
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

338

PDL 298 DEL 27/10/2025

Direzione Musei

OGGETTO:

ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO 1 - PROPOSTE NUOVE TARIFFE CARD

PER IL DIRIGENTE MUSEI
IL DIRETTORE
Dott.Pierangelo Campodonico

ALL. 1)

TIPOLOGIA CARD	TARIFFA ATTUALE	TARIFFA PROPOSTA	TARIFFA EMENDATA
GENOVA MUSEUM CARD 24 ORE	15 €	24 €	24 €
GENOVA MUSEUM CARD 48 ORE	25 €	45 €	45 €
GENOVA MUSEUM CARD ANNUALE	50 €	60 €	60 €
GENOVA MUSEUM CARD ANNUALE RESIDENTI COMUNE DI GENOVA E CITTA' METROPOLITANA	NON PREVISTA	NON PREVISTA	50 €
GENOVA MUSEUM CARD ANNUALE STUDENTI	25 €	25 €	25 €
CARD SCUOLE	GRATUITA	GRATUITA	GRATUITA



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
338 N. 298 / 2025 DEL 27/10/2025 AD OGGETTO:

ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

31/10/2025

PER IL DIRIGENTE MUSEI

IL DIRETTORE

Dott.Pierangelo Campodonico

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	298 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2026	20084	1500	€ 200.000,00	€ 300.000,00	+ € 100.000,00
2027	20084	1500	€ 200.000,00	€ 300.000,00	+ € 100.000,00
2028	20084	1500	€ 200.000,00	€ 300.000,00	+ € 100.000,00

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli

equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

PER IL DIRIGENTE MUSEI

IL DIRETTORE

Dott. Pierangelo Campodonico



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
338 N. 298 / 2025 DEL 27/10/2025 AD OGGETTO:

ADEGUAMENTO TARIFFE GENOVA MUSEUM CARD

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

31/10/2025

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 42 del 24/11/2025

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.42 del 24 novembre 2025;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Viste la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF);

Preso atto che il Comune di Genova ha applicato l'addizionale IRPEF a decorrere dal 1 gennaio 1999;

Rilevato che l'art. 43, comma 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) stabilisce: *“Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021”*;

Preso inoltre atto che il comma 8 del sopra citato art. 43 prevede: *“La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.”*;

Rilevato che il Comune di Genova, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 43, commi 2 e 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in considerazione della sensibile incidenza del costo del servizio del debito sugli equilibri correnti pluriennali, ha intrapreso il percorso di riequilibrio strutturale, sottoscrivendo l'accordo con lo Stato denominato “Patto per Genova” nel novembre

2022;

Considerato che il riequilibrio strutturale oggetto del “Patto per Genova” avviene tramite l’attuazione delle misure previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 572, lettera a) ed in particolare attraverso:

“a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero;”

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2022, è stato modificato il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e, in sostituzione dell’aliquota unica, sono state approvate le aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2022, poi confermate anche per gli anni 2023 e 2024;

Preso atto, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024, è stato modificato, a partire dall’esercizio 2025, il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” per adeguare gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote alla riduzione degli scaglioni nazionali da quattro a tre;

Preso atto inoltre che, il “Patto per Genova”, previa delibera consiliare, prevede la possibilità di rimodulare annualmente le misure da adottare, aggiornando conseguentemente il cronoprogramma;

Rilevato che dopo la sottoscrizione del patto sono intervenute alcune situazioni che rendono necessaria una rimodulazione sfruttando le ulteriori possibilità connesse alla manovra prevista dal comma 2 dell’art. 43 del D.L. 50/2022, in materia di addizionale Irpef;

Considerato che il Comune di Genova ha conseguito una notevole mole di finanziamenti PNRR e che grazie a queste risorse sarà possibile fornire nuovi e migliori servizi e infrastrutture per i cittadini;

Considerato che si rileva, in conseguenza, un inevitabile aumento della spesa per manutenzione e gestione e che tuttavia, paradossalmente, il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vede questo Comune penalizzato poiché il taglio è stato calcolato in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse PNRR;

Vista la diminuzione degli incassi IMU causata dalle revisioni catastali, nonché gli aumenti di costi incomprensibili, quali quello degli aumenti contrattuali per il personale;

Considerato che:

- a fronte di questa situazione, permane una forte criticità relativamente al servizio prestiti, che assorbe una quota considerevole degli equilibri correnti;
- nonostante il percorso di riduzione dello stock intrapreso, è stato necessario ricorrere a nuovo debito per cofinanziare investimenti PNRR, al fine di assicurarne il completamento;
- la situazione morfologica del territorio rende inoltre necessario ogni anno ricorrere a nuovi mutui destinati al risanamento strutturale dei versanti in frana, dei torrenti esondabili oltre che delle reti stradali e dei ponti. Con riferimento a questi ultimi, la normativa impone l'attuazione di azioni che per il comune di Genova, sul cui territorio insistono oltre 600 ponti e impalcati, risultano insostenibili senza ricorso al debito, a meno che le risorse necessarie non siano interamente assicurate da finanziamenti statali;

Valutate le alternative di cui all'art 1, comma 572 L. 234/2021 e visto quanto già attivato con il precedente accordo, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto normativo;

Ritenuto coerente alla norma e alle scelte già effettuate, garantire il riequilibrio strutturale, salvaguardando con ogni mezzo i livelli di servizio, mediante la determinazione dell'aliquota unica dell'addizionale IRPEF per l'esercizio 2026 nella misura dell'1,2%;

Ritenuto inoltre opportuno innalzare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF, prevedendo che la stessa non sia dovuta nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore ad euro 15.000,00 e che, laddove il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale sia calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;

Preso conseguentemente atto della necessità di modificare il Regolamento in materia di addizionale IRPEF nella parte in cui disciplina le aliquote e la soglia di esenzione;

Visti gli allegati "A" e "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale a decorrere dall'anno 2026;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'efficacia delle modifiche di cui ai punti precedenti resta condizionata alla rimodulazione dell'accordo di cui all'art 43 commi 2 e 8 del D.L.50/2022 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. di dare mandato alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie	PDL 309 DEL 03/11/2025
---	-------------------------------

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE	
Allegato "A"	
Allegato "B"	

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Allegato “A”

Modifiche al

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Indice articoli modificati

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

Testo vigente	Testo modificato								
Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota	Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota								
<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Scaglione</th><th>Aliquota</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 – 28.000</td><td>1%</td></tr><tr><td>28.001 - 50.000</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Oltre i 50.000</td><td>1,2%</td></tr></tbody></table>	Scaglione	Aliquota	0 – 28.000	1%	28.001 - 50.000	1,1%	Oltre i 50.000	1,2%	<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 2 e 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota unica di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2026 è stabilita nella misura percentuale dell' 1,2%.</p>
Scaglione	Aliquota								
0 – 28.000	1%								
28.001 - 50.000	1,1%								
Oltre i 50.000	1,2%								

Articolo 4 - Esenzione

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 4 - Esenzione	Articolo 4 - Esenzione
<p>1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 14.000,00. 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 14.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote differenziate per scaglioni sull'intero importo.</p>	<p>1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00. 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 sull'intero importo.</p>

Allegato “B”

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 3 novembre 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all'[articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Articolo 2 Termini

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3 Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

2. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.

3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 2 e 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota unica di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2026 è stabilita nella misura percentuale dell'1,2%.

Articolo 4 Esenzione

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 sull'intero importo.

Articolo 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 309 / 2025 DEL 03/11/2025 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

21/11/2025

Il Dirigente
Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	309 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dot.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 309 / 2025 DEL 03/11/2025 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

21/11/2025

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 43 del 24/11/2025

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALE - REGOLAMENTO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.43 del 24 novembre 2024;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile;

Visto l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che l'art. 43, comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) stabilisce: *“Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020*

definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021";

Preso inoltre atto che il comma 8 del citato art. 43 prevede: *"La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.";*

Rilevato che il Comune di Genova si trova nelle condizioni previste dall'art. 43, comma 8 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in considerazione della sensibile incidenza del costo del servizio del debito sugli equilibri correnti pluriennali ed ha intrapreso il percorso di riequilibrio strutturale;

Rilevato, in conseguenza, che tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Genova è stato sottoscritto nel novembre 2022 l'accordo, denominato "Patto per Genova", ex art. 43, comma 2 e 8 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Considerato che il riequilibrio strutturale oggetto dell'accordo sottoscritto prevede che il Comune di Genova proceda all'incremento dell'addizionale Irpef in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed all'istituzione di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale pari a 3,00 euro a persona;

Preso atto che il Comune di Genova ha, dato tempestiva esecuzione all'accordo, attivando l'aumento dell'addizionale IRPEF con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2022, con cui è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e, in sostituzione dell'aliquota unica, sono state approvate le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022, poi confermate anche per gli anni 2023 e 2024;

Preso atto, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024, è stato modificato, a partire dall'esercizio 2025, il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" per adeguare gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote alla riduzione degli scaglioni nazionali da quattro a tre;

Rilevato che il “Patto per Genova”, per potenziare il riequilibrio strutturale dell’Ente, ha previsto anche interventi di miglioramento dei livelli di riscossione in competenza ed a residui che l’Ente sta attuando attraverso l’individuazione di una serie di azioni quali ad esempio la riduzione dei tempi di bollettazione della ristorazione scolastica, l’aumento del numero di avvisi bonari per le sanzioni al codice della strada, l’attivazione di azioni sui grandi evasori sia su riscossione volontaria, che su quella coattiva;

Considerato che, il miglioramento della riscossione richiede tempi di attuazione che traggono fisiologicamente il medio/lungo periodo e, pertanto, tali da non determinare un effetto immediato sugli equilibri;

Rilevato che l’accordo prevede altresì l’eventuale rimodulazione annuale delle misure da adottare, aggiornando conseguentemente il cronoprogramma;

Preso atto altresì che, dopo la sottoscrizione del Patto, sono intervenute alcune situazioni quali aumento della spesa correlato ai finanziamenti PNRR, diminuzione degli incassi IMU causata dalle revisioni catastali, aumenti di costi incomprensibili, quali quello degli aumenti contrattuali per il personale;

Rilevato pertanto che in presenza di tali situazioni si è reso necessario richiedere una rimodulazione dell’accordo siglato nel 2022 per utilizzare le ulteriori possibilità di incremento in deroga dell’addizionale IRPEF;

Ritenuto inoltre, per completare il quadro degli interventi già previsti dall’accordo originario e garantire il riequilibrio strutturale, di procedere all’istituzione con apposita delibera consiliare dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale;

Ritenuto che l’istituzione dell’addizionale sui diritti di imbarco portuale per passeggero sia funzionale al raggiungimento delle finalità dell’accordo in quanto:

- in grado di assicurare un gettito caratterizzato da una ragionevole certezza di introito nel breve periodo poiché la prevalente modalità di riscossione consiste nella corresponsione del dovuto da parte dei soggetti passivi al momento dell’acquisto del biglietto;
- potrebbe generare maggiori entrate rispetto a quelle attualmente previste in presenza di ulteriori incrementi dei flussi turistici attratti dal Porto di Genova;

Preso atto che la quantificazione del gettito atteso è stata stimata sulla base dei dati del traffico passeggeri per crociere e traghetti registrato nel Porto di Genova nell’anno 2024;

Considerato che l’afflusso turistico verso il porto di Genova genera effetti legati, ad esempio, alla viabilità stradale ed autostradale, ai trasporti e all’igiene urbana spesso estesi all’intera città e all’immediato circondario ed impatti sull’entità dei servizi quali vigilanza, regolazione del traffico,

smaltimento dei rifiuti, ecc., che l'Ente è tenuto ad erogare;

Rilevato, pertanto, che l'impatto sulla città generato dal traffico per l'accesso all'area portuale da parte di croceristi ed utenti dei traghetti ha una notevole incidenza sul tessuto cittadino, sia in termini di movimentazione di persone e mezzi in transito, sia in relazione all'aumento del costo dei servizi di competenza dell'Ente e che la peculiarità del territorio cittadino, caratterizzato da strutturali criticità geomorfologiche determinate da mancanza di spazi ed anche da carenze infrastrutturali, costituisce un elemento amplificatore di tali esternalità;

Ritenuto pertanto che l'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco trovi causa, tra l'altro, anche nell'esigenza di compensare in parte i disagi e i costi derivanti dal traffico turistico portuale genovese, con evidenti ricadute sui livelli dei servizi e quindi sui costi organizzativi e finanziari sostenuti dall'Ente;

Considerato opportuno non applicare tale misura ai residenti nel Comune di Genova sia per il carattere compensativo, sia perché già destinatari delle altre, misure attuate in applicazione del "Patto per Genova" ed in particolare dall'addizionale comunale all'Irpef;

Ritenuto di procedere all'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, ai sensi dell'art. 1 comma 572, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di 3,00 euro a passeggero, come previsto dal citato "Patto per Genova" sottoscritto nel 2022, e di stabilire che sia dovuta da tutti i passeggeri che si imbarcano dal Porto di Genova su traghetti o navi da crociera;

Ritenuto opportuno escludere i passeggeri appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia statali e locali, al corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla protezione civile che si imbarcano per esclusive esigenze di servizio, i passeggeri residenti nelle isole di destinazione e i passeggeri residenti nel Comune di Genova;

Ritenuto opportuno incaricare la Giunta Comunale di approvare, con successivo provvedimento, una apposita convenzione di servizio da sottoscrivere con il soggetto che sarà incaricato della riscossione dell'addizionale;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 10 delle preleggi al Codice civile in base al quale il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di istituire l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale ai sensi dell'art. 1, comma 572, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 43, comma 2 e 8 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale", di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione con successivo provvedimento di apposita convenzione di servizio, da sottoscrivere con il soggetto che sarà incaricato della riscossione dell'addizionale.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie	PDL 323 DEL 19/11/2025
---	-------------------------------

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO
PORTUALE - REGOLAMENTO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Regolamento addizionale imbarchi

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo



Comune di Genova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI
IMBARCO PORTUALE**

Art. 1

Istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Genova dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale per passeggero (di seguito addizionale) ai sensi dell'art. 1, comma 572, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 43 commi 2 e 8 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 2

Presupposto e soggetti obbligati

1. L'addizionale è dovuta in ragione dell'atto di imbarco dei passeggeri dal porto di Genova su vettori che svolgono servizio commerciale di trasporto di persone.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale le persone fisiche che si imbarcano, dal Porto di Genova su traghetti o navi da crociera.

Art. 3

Misura dell'addizionale

1. La misura dell'addizionale è stabilita in 3,00 euro a persona, così come previsto nell'accordo stipulato dal Comune di Genova con la presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 43 commi 2 e 8 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dal pagamento dell'addizionale:
 - a) gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che si imbarcano per esclusive esigenze di servizio;
 - b) coloro che, con idonea documentazione, dimostrino di avere la residenza nelle isole in cui sono diretti;
 - c) i residenti nel Comune di Genova.

Art. 5

Pagamento dell'addizionale e modalità di riscossione

1. I soggetti obbligati procedono al pagamento dell'addizionale con modalità individuate dalla convenzione di cui al successivo comma 3.
2. Le somme corrisposte dai passeggeri possono essere introitate attraverso la Società Stazioni Marittime S.p.A. oppure attraverso le Compagnie di Navigazione.

3. In ogni caso dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale una apposita convenzione di servizio da sottoscrivere con il soggetto incaricato della riscossione.

Art. 6

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'addizionale.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti responsabili del pagamento e della riscossione dell'addizionale.

Art. 7

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di diritto di imbarco, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8

Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 323 / 2025 DEL 19/11/2025 AD OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALE -
REGOLAMENTO

<p>PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)</p>

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

21/11/2025

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	323 / 2025
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO:	ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALE - REGOLAMENTO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 323 / 2025 DEL 19/11/2025 AD OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALE -
REGOLAMENTO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento.

21/11/2025

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 44 del 24/11/2025

ALIQUOTE IMU 2026

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 44 del 24 novembre 2025;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra Città e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Viste la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” e la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (L. 160/2019), in base al quale viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della L. 160/2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa;

Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della L. 160/2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il Prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del Prospetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 764, della L. 160/2019 secondo il quale, in caso di discordanza tra il Prospetto di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della L. 160/2019 i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, concernente l'"individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Visto l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto che stabilisce che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie elencate esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A dello stesso decreto;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 6 settembre 2024 ad "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" con il quale viene approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'Allegato A del decreto 7 luglio 2023;

Considerato che l'art. 2 del suddetto Decreto conferma l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, a decorre dall'anno di imposta 2025, come stabilito dall'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

Visto il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, è stato riapprovato l'Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e sostituisce l'Allegato A del decreto 6 settembre 2024;

Visto l'allegato A del suddetto decreto che modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia di IMU, già individuate dal decreto 7 luglio 2023, e possono quindi diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 160/2019 a decorrere dall'anno d'imposta 2026;

Visto il Prospetto delle aliquote Imu 2025 approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n.

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 22/07/2025 "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE - VI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2025/2027" con la quale, ai fini di salvaguardia degli equilibri, si è deciso, tra l'altro, di modificare dallo 0,78 per cento all'1,06 per cento l'aliquota applicata alle abitazioni locate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, utilizzate dall'affittuario come abitazione principale, approvando un nuovo prospetto delle aliquote IMU 2025;

Ritenuto opportuno ripristinare l'aliquota dello 0,78 per cento per le suddette abitazioni locate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, utilizzate dall'affittuario come abitazione principale, per non gravare ulteriormente sulla piccola proprietà immobiliare, per incentivare gli affitti a canone concordato a lungo termine e per promuovere una maggiore accessibilità alla casa;

Ritenuto, altresì, opportuno azzerare l'aliquota per i fabbricati già destinati ad abitazione principale, e relative pertinenze, divenuti inagibili a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali, in base a quanto previsto dall'allegato A del decreto 6 novembre 2025;

Alla luce della manovra del presente provvedimento si presterà ulteriore attenzione al mantenimento degli equilibri strutturali del bilancio;

Richiamato il comma 749 dell'art.1 della L. 160/2019 che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77 -"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

Richiamato il comma 751, della L. 160/2019 che prevede l'esenzione dal tributo a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

Visti i due vigenti Accordi per il territorio del Comune di Genova, stipulati tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998

n. 431 -"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fissa i criteri di determinazione del canone per i contratti di locazione a canone concordato;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

LA GIUNTA

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare per l'anno 2026 le aliquote IMU di cui all'allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione "Portale del federalismo fiscale";
2. di dare mandato alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni di trasmettere il Prospetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie	PDL 324 DEL 19/11/2025
---	-------------------------------

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2026

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Prospetto aliquote IMU 2026

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,58%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbriicati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attivita': Attivita' innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbriicati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attivita': Attivita' innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - D/7 Fabbriicati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - Fabbriicati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Tipologia di attivita': Imprese che hanno ampliato la propria attivita' economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento)
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

	<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) 	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Numero di dipendenti non superiore a: 49 	1,01%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Tipologia di attività: Microimprese 	1,01%
Aree fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia: Diverse da residenziali - Situate in determinate zone: Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera - Kennedy in base al PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015) 	0,76%
Aree fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia: Residenziali - Situate in determinate zone: Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera - Kennedy in base al PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015) 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,71%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,78%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria A10, C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 Uffici e studi privati - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica 	0,84%

	<p>esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di attivita': Attivita' innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria A10, C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 Uffici e studi privati - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attivita': Attivita' innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo 	0,84%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni 	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Fabbricati diventati inagibili già destinati ad abitazione principale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia fabbricato: Fabbricati diventati inagibili già destinati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Fabbricato diventato inagibile: A seguito di calamita' naturali o di cause diverse da calamita' naturali. 	0%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 324 / 2025 DEL 19/11/2025 AD OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2026

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

21/11/2025

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	324 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	ALIQUOTE IMU 2026

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 324 / 2025 DEL 19/11/2025 AD OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2026

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità, si rappresenta che il provvedimento riduce le risorse correnti ordinarie dell'Ente, indebolendo gli equilibri strutturali.

24/11/2025

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente